

# La Gestione dei Rifiuti nelle Attività di Costruzione e Demolizione



**VADEMECUM GENNAIO 2009**

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli  
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli

## La Gestione dei Rifiuti nelle Attività di Costruzione e Demolizione

Il presente Vademecum è stato realizzato dall'Acen nell'ambito del *Progetto Sportello di Edilizia per l' Ambiente*, finanziato dalla C.C.I.A.A. di Napoli, con la collaborazione di:

**Dott. M. Cruciani**, ANCE - Direzione Legislazione Mercato Privato

**Prof. F. Memola Capece Minutolo**, Dipartimento Ingegneria dei Materiali e della Produzione  
Università degli Studi di Napoli Federico II

**Dott.ssa M. Palumbo**, Dipartimento Ingegneria dei Materiali e della Produzione  
Università degli Studi di Napoli Federico II

**Dott.ssa V.Sannino**, Università degli Studi di Napoli Federico II

GENNAIO2009



Camera di Commercio di Napoli

**ACEN**  
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI

## **“La Gestione dei Rifiuti nelle Attività di Costruzione e Demolizione”**

La presente pubblicazione è il risultato di una ricerca realizzata dall'ACEN e finanziata dall'Ente Camerale partenopeo. La Camera di Commercio supporta ed assiste le imprese per tutto ciò che concerne le tematiche ambientali.

L'ACEN, statutariamente, sostiene tali ricerche, soprattutto quelle riguardanti il settore edile. In questo caso, la Commissione che ha promosso e seguito questa pubblicazione è la Referente per l'Edilizia, Territorio e ambiente.

La RET rappresenta e/o affianca le Imprese Associate presso le Autorità e gli Enti pubblici per giungere all'elaborazione di norme e regolamenti efficaci che riguardano il settore edile e complementare. Presta consulenze per la migliore soluzione di problematiche del proprio settore di attività (in materia urbanistica, edilizia ed ambientale). Favorisce ed armonizza i rapporti fra le Imprese Associate e gli Operatori di altre attività industriali e commerciali. Sostiene in collaborazione con Enti ed Organismi specializzati, programmi e piani per le attività edili, indicando i comportamenti più adeguati nei confronti dei terzi. Fornisce strumenti e consulenze per lo sviluppo dell'industria edilizia, promuovendo in particolar modo la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione imprenditoriale. Cura la pubblicazione di monografie su temi di riferimento rilevanti del settore edile.

*Si ringrazia per l'ideazione della ricerca Rodolfo Girardi, Presidente della commissione RET dell'ACEN, Gennaro Vitale, Presidente del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Napoli, Diego Vivarelli von Lobstein, Direttore dell'ACEN e Barbara Rubertelli (coordinamento – Commissione RET dell'ACEN).*

*Si ringrazia, altresì, Caterina Casalino, responsabile del progetto camerale.*

# Introduzione

Nel settore ambientale le Camere di Commercio hanno un ruolo di grande importanza in quanto gestiscono, attraverso il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), le banche dati relative alla movimentazione completa dei rifiuti, dalla produzione del rifiuto allo smaltimento o al recupero, provvedendo altresì, mediante la gestione dell'Albo Gestori Ambientali, alla qualificazione professionale delle imprese operanti nel settore. Tale Albo, organizzato in Sezioni regionali dipendenti dal Ministero dell'Ambiente ed aventi sede presso le Camere capoluogo di regione, ha un ruolo di assoluta centralità nel complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti e le altre attività legate all'Ambiente e al Territorio, ponendosi quale naturale riferimento per le imprese stesse, per i cittadini e per tutte le altre Amministrazioni, ivi comprese Magistratura ed Organi di controllo. Le Camere provvedono inoltre alla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti (entrata e uscita di rifiuti) e dei formulari (documento di trasporto dei rifiuti). Tale ulteriore competenza conferma ed accresce la funzione di controllo e monitoraggio sulla movimentazione dei rifiuti che le Camere sono chiamate a svolgere. Il campo di azione delle Camere non si limita comunque all'attività strettamente amministrativa ma mira soprattutto all'adozione delle più idonee iniziative di supporto ed assistenza alle imprese del settore, anche mediante una capillare informativa correlata ai propri sistemi informatici. Recenti disposizioni normative ambientali (Decreti legislativi n. 152/06 e n. 4/2008) hanno esteso gli adempimenti previsti per le imprese del settore, anche ad un grandissimo numero di imprese appartenenti ad altri settori di attività, tra cui appunto l'edilizia. In particolare il Decreto legislativo n. 152/06, avente ad oggetto il riordino in un testo unico di tutta la normativa ambientale, ha inteso delineare una specifica disciplina per il trasporto, con mezzi propri, dei rifiuti derivanti dalla propria attività, prevedendo anche in tal caso l'obbligo di iscrizione nell'Albo. Per effetto di tale

disposizione, quindi, moltissime imprese non appartenenti al settore ambientale, oltre agli ulteriori adempimenti amministrativi da effettuare, devono anche integrare le proprie conoscenze e la propria struttura organizzativa in funzione del nuovo settore in cui si trovano ad operare. Le Camere, quale principale riferimento delle aziende, sono quindi chiamate a fornire il necessario supporto per consentire loro di poter far fronte nel modo migliore alle varie problematiche legate alle tematiche ambientali. Nella consapevolezza quindi del ruolo di centralità assunto nel settore ambientale, la Camera di Napoli, nella cui attività hanno sempre avuto un ruolo di primo piano le iniziative di affiancamento e di supporto alle imprese, ha finanziato, in convenzione con l'ACEN, il presente "vademecum" per la gestione amministrativa dei rifiuti, rivolto a tutte le imprese che sono coinvolte anche indirettamente nel meccanismo del ciclo dei rifiuti, con l'obiettivo di fornire loro le informazioni e le nozioni, connesse soprattutto alle più recenti normative, indispensabili per muoversi con le necessarie conoscenze nel difficile e rischioso settore dell'ambiente.

*Cav. Gaetano Cola*  
*Presidente della Camera di Commercio di Napoli*

# Presentazione

Il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione (rifiuti da C&D), riveste un ruolo di fondamentale importanza all'interno della gestione dei rifiuti speciali, comportando un riflesso fondamentale nella tutela dell'ambiente e nel controllo del territorio. Secondo i dati desunti dalle dichiarazioni annuali (MUD) relative al 2005, rese alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, infatti, i rifiuti inerti rappresentano una percentuale consistente, pari a circa il 40%, dei rifiuti speciali prodotti.

È importante rilevare che tali rifiuti, classificati con il codice CER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione" sono rifiuti non pericolosi, costituiti dal miscuglio di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, legno, metallo, le cui singole frazioni merceologiche possono essere avviate ad impianti di recupero di materia al fine di ottenere, a valle del trattamento, materiali riutilizzabili nell'industria edile, con notevole risparmio di materie prime e contestuale riduzione della produzione di rifiuti.

Come è noto il risparmio delle materie prime, attraverso il recupero di materia dai rifiuti, e la riduzione della produzione di rifiuti sono due dei principi cardine fissati dall'Unione Europea nella gestione dei rifiuti ed è pertanto di fondamentale importanza il loro perseguimento.

Attualmente, in molte regioni dell'Italia meridionale, l'elevato numero di cave ed il basso costo degli aggregati naturali non stimolano gli imprenditori al recupero dei rifiuti da C&D, nonostante vi sia una congrua offerta impiantistica; inoltre la complessa regolamentazione delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti scoraggia ulteriormente gli imprenditori.

In questo contesto il presente vademecum, oltre a rappresentare un valido supporto agli imprenditori, nei numerosi adempimenti amministrativi e gestionali derivanti dalla normativa in materia di rifiuti, costituisce un utile strumento per

quanti volessero intraprendere, contestualmente all'attività di costruzione e demolizione, quella di recupero dei rifiuti inerti prodotti all'interno del cantiere stesso.

In particolare, l'attività di recupero dei rifiuti da C&D nel cantiere, e non in impianti esterni, consente non solo di migliorare la qualità e la quantità della materia recuperata, ma anche di ampliare gli interessi dell'imprenditore.

Occorre ancora rilevare che, negli ultimi anni, la continua evoluzione della legislazione e la contemporanea difficoltà sia d'interpretazione dei nuovi dispositivi, sia di coordinamento degli stessi con i provvedimenti di pregressa emanazione non espressamente abrogati, o abrogati solo in parte, rende per gli imprenditori sempre più complesso l'adempimento agli obblighi di legge. Immediata conseguenza di ciò è l'incertezza normativa, che purtroppo favorisce l'illegalità consapevole, ma soprattutto quella inconsapevole. Nei numerosi casi di inadempienze rilevate dagli organi di controllo, si riscontra, infatti, che il comportamento illecito è determinato non da un'intenzionale ed effettiva volontà di eludere la normativa vigente, quanto piuttosto da una scorretta applicazione della stessa, dovuta all'incomprensione, ovvero incomprendibilità, di quanto in essa disciplinato.

In questo senso l'iniziativa dell'ACEN va salutata con favore in quanto espressione significativa del senso e del ruolo delle associazioni di categoria, le quali sono chiamate non solo a rappresentare, ma anche a curare gli interessi degli associati. Oggi, infatti, sempre più il ruolo riconosciuto - anche costituzionalmente attraverso il principio di sussidiarietà orizzontale - al privato sociale, nella soddisfazione dei bisogni della comunità, rende dette associazioni interlocutori privilegiati delle istituzioni. Le scelte politico amministrative per tale via diventano sempre più partecipate e permeate dalle istanze degli effettivi conoscitori e portatori degli interessi interagenti.

Di qui l'importanza del vademecum ACEN che avvicinando il mondo dell'impresa all'istituzione Provincia, facilita l'attività imprenditoriale, semplifica quella istituzionale nel comune intento di tutelare l'ambiente attraverso il rispetto della normativa di settore.

Mi auguro che il percorso intrapreso con questa collaborazione si estenda presto ai comuni, enti locali preposti all'autorizzazione delle attività edilizie ed al controllo

del territorio, e pertanto principali interlocutori in un processo di ottimizzazione della gestione dei rifiuti da C&D.

*Prof.ssa Giuliana Di Fiore*  
*Assessore all'Ambiente della Provincia di Napoli*

# Prefazione

Quante volte ci è capitato di vedere, abbandonati lungo il ciglio delle strade della nostra città, o in zone di campagna del suo hinterland, cumuli di materiali di scarto dei cantieri edili? Vecchi infissi, tegole, mattonelle, calcinacci, e quant'altro, compresi purtroppo a volte materiali pericolosi come lastre di eternit, barattoli di vernici, eccetera, vengono scaricati dai camion, anche all'insaputa delle imprese edili, che affidano lo smaltimento degli scarti delle demolizioni a ditte autorizzate, e che tuttavia, in assenza di controlli e di apposite discariche attrezzate, depositano i materiali spesso in forme selvagge.

Eppure questa tipologia di rifiuti ben si presterebbe ad essere trattata attraverso un processo di riciclaggio, che ne consenta la valorizzazione all'interno del mercato edile, e che richiede una preventiva raccolta differenziata, da effettuare in forme diverse rispetto ai rifiuti ordinari.

Terra in grande quantità prodotta da opere di scavo, conglomerati di diverso tipo, detriti di tufo, di materiali lapidei, ceramici, di laterizi, ferro, vetro, legno e plastica, sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, e possono essere oggetto di un processo di recupero, mettendo in tal modo sul mercato prodotti, talvolta anche di elevata qualità, utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili.

Ci auguriamo che tutto questo materiale di scarto venga riutilizzato in maniera sempre crescente, per non intasare il già congestionato ciclo dei rifiuti ordinari. Senza voler per forza cercare all'estero esperienze virtuose, in molte altre realtà italiane questa pratica è già da tempo adottata, con la realizzazione di impianti di riciclaggio, recupero e valorizzazione dei rifiuti edili, come del resto già suggerisce la delibera del ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, che impone l'uso nei cantieri di opere pubbliche di materiale riciclato nella misura del 30%.

Consideriamo anche che la quantità di rifiuti edili prodotti in Italia viene stimata,

secondo il rapporto della Associazione nazionale produttori di aggregati riciclati, corrispondente ad una cifra compresa fra 410 e 700 kg per abitante all'anno, e con l'indicazione del 10% di prodotto riciclato, per un totale di 4,2 milioni di tonnellate all'anno di prodotto aggregato riciclato.

C'è, però, bisogno di chiarezza: i materiali naturali non necessariamente hanno un rapporto rispettoso con l'ambiente. Mentre a volte succede il contrario con quelli industriali. L'amianto, ad esempio, è naturale ma altamente nocivo. È bene quindi ridefinire il concetto di sostenibilità sulla base del ciclo di vita di un prodotto: a partire dalla nascita del prodotto fino al suo smaltimento. Occorre quindi fare un salto di qualità, attraverso certificazioni comuni e condivise. Anche perché il numero delle imprese verdi sta crescendo moltissimo. Serve trasparenza nei confronti del consumatore. Cosa potenziare e sviluppare in futuro?

La prima proposta riguarda la necessità di trasformare radicalmente i processi e le tecniche costruttive, già in sede progettuale, per consentire la massima possibilità di riciclo dei materiali impiegati nella costruzione, con l'obbligo di affiancare ad ogni progetto da approvare il piano di demolizione dell'opera, di cui va previsto un ciclo di vita o di riuso.

La seconda proposta riguarda la possibilità immediata di provvedere alla individuazione di luoghi appositi comuni per lo stoccaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), da avviare poi ad appositi impianti di trattamento che provvedono al riciclaggio e all'allestimento di nuovi prodotti da immettere nel mercato edile, con un interessante ritorno economico ed occupazionale. L'attuazione di questo ciclo virtuoso permette sia di ridurre enormemente la quantità di scarti da avviare in discarica, sia di recuperare al tempo stesso materia.

*Ing. Ambrogio Prezioso*  
*Presidente ACEN*

# Premessa

La gestione dei rifiuti e, più in generale, operare nel rispetto delle regole della sostenibilità ambientale rappresenta oggi non solo un dovere, ma una necessità che ha ricadute sulla crescita economica e sulla tutela dell'ambiente.

Per le attività di tipo industriale e produttivo il concetto di “rifiuto” è abbastanza diverso da ciò che normalmente identifica nel linguaggio corrente questo termine. Infatti, si tratta di quanto residua a seguito dei processi produttivi e si è quindi in presenza di sostanze o prodotti che assai spesso possono essere riutilizzati in altri processi produttivi, ma nel rispetto della normativa ambientale che ha la fonte di origine principale nella Direttiva Rifiuti dell'Unione Europea.

Direttiva di recente profondamente modificata e quindi da recepire nel nostro ordinamento attraverso una serie di modifiche al Codice dell'Ambiente.

Il principio “che in edilizia non si butta nulla” va ora riletto alla luce di quella che è la normativa ambientale e magari si “scoprirà” che certi comportamenti consolidati rientrano a tutti gli effetti nella gestione dei rifiuti e come tali debbono essere autorizzati.

In tale contesto si è ritenuto utile fornire le coordinate per operare nel rispetto dei principi ambientali, in uno scenario nel quale i mutamenti normativi sono stati negli ultimi tempi frequenti.

Al di là della pura e semplice normativa, si è cercato di fornire una serie di indicazioni pratiche non esaustive di carattere operativo, accompagnandole con brevi flash su altre tematiche che in qualche modo interagiscono con la gestione dei rifiuti e con l'attività delle imprese.

# La Nozione di Rifiuto

La gestione dei materiali di scarto derivanti dalle attività edilizie è disciplinata da poche ma essenziali regole. Tuttavia la “ semplicità “ della struttura normativa, non corrisponde ad una “semplicità di tipo gestionale”: la complessa natura della tipologia dei rifiuti generati dalle attività di costruzione e demolizione e la rilevante entità dei meccanismi sanzionatori previsti dalla disciplina di settore, impongono al soggetto produttore la chiara definizione degli schemi organizzativi da seguire, per non incorrere in infrazioni determinate talvolta da meri errori materiali e/o omissioni di natura documentale.

Trasporto dei rifiuti, tipologia ed eventuale pericolosità, analisi dei rifiuti ed infine il problema delle terre e rocce da scavo, sono i punti cardine per l'orientamento dell'impresa edile nella gestione delle varie tipologie di rifiuti secondo la normativa prevista dalla Parte IV del Decreto Legislativo 152/06.

È evidente come il corretto inquadramento della nozione di rifiuto sia di fondamentale importanza per l'individuazione delle sostanze/materiali che devono sottostare alle disposizioni in materia. Infatti, molto spesso si riscontra, nella pratica, la tendenza ad affermare la sussistenza di condizioni tali da sottrarre dal novero dei rifiuti determinate sostanze/materiali, gestendole, quindi, pur essendo a tutti gli effetti rifiuti, al di fuori di ogni controllo.

## La nozione di rifiuto

“Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.

È questa la definizione di rifiuto contenuta all'art. 183 con la quale occorre fare i conti e verificare l'impatto non solo sull'ambiente, quanto sull'attività quotidiana

delle imprese.

La considerazione base è quella relativa alla volontà di disfarsi che, a prima vista, potrebbe non sussistere per il semplice fatto che si tratta di materiale custodito all'interno di un luogo, il cantiere, normalmente non accessibile al pubblico.

Altrettanto dicasi per la decisione di disfarsene che si realizza solo nel momento in cui essa si concretizza.

Più complesso il discorso per l'obbligo di disfarsene che è conseguenza inevitabile della classificazione di determinate sostanze/prodotti come rifiuti compiuta dall'Allegato A del D.lgs.152/06, ma, per il settore edile, anche dalla successiva previsione dell'art. 184, comma 3 lett. b) nella quale vengono inseriti tra i rifiuti speciali quelli derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo.

Ogni commento o ulteriore dissertazione per cercare di ridurre l'impatto della normativa dei rifiuti sull'attività corrente è quindi probabilmente inutile.

E' evidente, che l'obbligo di disfarsi prevale su tutti gli altri casi con la conseguenza che l'attività del settore delle costruzioni si deve, in ogni suo momento, relazionare in modo diretto ed inevitabile con quella della gestione dei rifiuti che ha nella Parte IV del decreto legislativo 152/06 la sua principale fonte normativa.

È questa la premessa, che forse potrà sembrare brutale, ma che nei fatti rispecchia l'orientamento prevalente degli organi di tutela e controllo ambientale, con cui il settore delle costruzioni deve approcciare la normativa per la gestione dei rifiuti. Un rapporto che ormai è datato da oltre un decennio (in particolare dal decreto Ronchi del 1997) e che proprio per la natura delle imprese edili, quali assemblatrici e trasformatrici di materiali prodotti da altri soggetti, richiede una visione di ampio raggio e non monoproductiva come, invece, avviene per altri comparti produttivi.

Infatti, non sono solo i materiali da costruzione e demolizione, nonché quelli da scavo ad interessare le imprese, ma anche una miriade di altri rifiuti che potenzialmente possono essere generati dalle stesse imprese nel corso della loro attività.

Basti pensare ai rifiuti prodotti a seguito di attività funzionali a quella edile quali i servizi (cartucce e toner per stampanti, carta), la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (oli esausti, rottami metallici, accumulatori, pneumatici ), ma anche

nell'ambito della vera e propria attività edilizia si ritrovano materiali/rifiuti di altri settori quali gli imballaggi, i residui ferrosi e lignei conseguenti alle lavorazioni di carpenteria, i solventi per gli usi più diversi, le guaine impermeabilizzanti, ecc.

Si è in presenza, quindi, di un "repertorio", che spesso varia a seconda della tipologia di intervento o del settore specialistico nel quale l'impresa opera e che, oltretutto, non comprende solo rifiuti speciali non pericolosi, ma anche quelli pericolosi e non solo.

Spesso nell'ambito dell'attività edile si annoverano prodotti la cui classificazione tra i rifiuti ha codici di riferimento che si prestano a diverse interpretazioni ovvero prodotti che, in totale buona fede, non sono considerati come rifiuto.

L'impresa si trova quindi a dover affrontare regole e procedure diverse, alle quali spesso poi si accompagnano "interpretazioni locali" delle quali è consigliabile tenere conto viste da un lato le sanzioni e dall'altro i costi legali ed amministrativi che potrebbero derivare dalla loro mancata osservanza.

Con queste premesse è fondamentale **adottare** per la gestione del cantiere e degli eventuali depositi aziendali **regole** che consentano:

- l'identificazione dei materiali/rifiuti effettivamente prodotti o da considerarsi come tali;
- la caratterizzazione secondo il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e la loro tipologia;
- l'adozione di principi di produzione selezionata dei rifiuti e di differenziazione della loro raccolta, nonché di elevata salvaguardia ambientale nella fase del deposito temporaneo;

**e soprattutto che, in sede di un eventuale controllo da parte dell'autorità di vigilanza, non vi sia una sensazione di abbandono!**

Tutto ciò anche con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori le massime condizioni di sicurezza e salubrità (D.lgs. n. 81/08).

# La Proprietà dei Rifiuti

Nell'ambito dei lavori edili un'attenzione particolare deve essere dedicata alla questione dell'identificazione del soggetto produttore dei rifiuti anche perché la giurisprudenza in questi anni non ha mostrato un indirizzo univoco.

Infatti, nel tempo, la figura del produttore è stata alternativamente identificata in "colui che esegue le opere" ovvero "nel proprietario dell'immobile" (area o edificio).

Dalla seconda definizione - e cioè che il produttore dei rifiuti sia il proprietario dell'immobile - deriva che:

- a) l'impresa che effettua i lavori è un mero esecutore/detentore;
- b) i rifiuti devono essere trasportati da un soggetto iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, salvo che il committente non abbia ceduto la proprietà dei beni all'appaltatore;
- c) il proprietario dell'immobile ha un obbligo di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.

Altre interpretazioni invece attribuiscono, più realisticamente, all'impresa il ruolo di produttore. Ai fini dello smaltimento sarà comunque necessario definire nel contratto di appalto se la proprietà dei materiali rimane in carico al committente o all'appaltatore. In assenza di specifiche indicazioni si ricorda che la giurisprudenza prevalente la mantiene in carico al committente il quale, in ogni caso, avrà una responsabilità più generale relativamente anche al corretto smaltimento dei rifiuti.

Gli obblighi cui devono attenersi il produttore/detentore dei rifiuti sono rappresentati dalla corretta modalità di deposito, corretta gestione e tenuta del registro di carico e scarico, dal divieto di abbandono di deposito incontrollato, di immissione nelle acque dei rifiuti di qualsiasi natura, di miscelazione dei rifiuti di diversa natura e caratteristiche. Per alcune tipologie di rifiuti, è obbligatoria la presentazione del M.U.D. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

## Contratti di appalto e gestione rifiuti: alcune indicazioni essenziali


- È necessario predisporre contratti di appalto con i relativi elaborati grafici e progettuali nei quali si possa individuare, con facilità e chiarezza, l'oggetto della prestazione richiesta all'impresa.
- Per la parte relativa alla produzione dei rifiuti sarà necessario che nel contratto di appalto e nel capitolato, siano presenti le indicazioni relative alla natura e alla quantità (almeno stimata). Nel caso di terre e rocce da scavo dovranno essere accompagnate anche dalle relative analisi chimico-fisiche svolte dal committente.
- Nel contratto di appalto dovrà essere precisato se la proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore o alla stazione appaltante (ciò è importante per individuare il trasportatore se in conto proprio o in conto terzi).
- Nel contratto di appalto e nel capitolato si dovrà indicare la qualificazione delle terre e rocce come rifiuto, ovvero come sottoprodotti, e la possibilità di riutilizzo ai sensi dell'art. 186, nel qual caso si metteranno a disposizione dell'appaltatore le indicazioni per il riutilizzo, se già previsto, ovvero quelle necessarie a consentirlo.
- Ferme restando le indicazioni dell'art. 1664 del codice civile che riconoscono all'appaltatore il diritto ai maggiori costi solo nel caso in cui l'incremento sia superiore ad un decimo, ogni volta che si riscontrino fattispecie non previste dal contratto di appalto, se ne dovrà dare comunicazione al direttore dei lavori e/o al responsabile unico del procedimento indicato dal committente.
- Se nel corso dei lavori si rinvenissero rifiuti particolari diversi da quelli originariamente previsti (es. manufatti in cemento amianto inglobati nella costruzione e non segnalati) è necessario darne immediata comunicazione al direttore dei lavori e/o al responsabile unico del procedimento disponendo, se del caso, l'immediata sospensione dei lavori sino a quando non siano state espletate le procedure amministrative (es. variante al titolo abilitativo edilizio, presentazione del piano di lavoro alla ASL nel caso di manufatti in amianto, affidamento dei lavori di bonifica ad un soggetto abilitato ecc.) necessarie al completamento dell'appalto.

## Due esempi



# La Classificazione dei Rifiuti

L'art. 184 del D.lgs. 152/06 classifica i rifiuti secondo l'origine e le caratteristiche di pericolosità.



# Il Codice Europeo dei Rifiuti C.E.R.

## L'identificazione dei rifiuti

L'identificazione dei rifiuti, in attesa di un futuro decreto interministeriale, è demandata dall'art. 184, comma 4 all'Allegato D della Parte quarta (D.lgs. 152/06) che a sua volta rinvia alla Direttiva del Ministro dell'ambiente del 9 aprile 2002 che adottava la classificazione europea (Codici CER).

Nell'ambito di questa classificazione, basata su una numerazione a sei cifre, le prime due rappresentano il settore produttivo di provenienza del rifiuto (per l'edilizia 17) mentre la presenza del simbolo\* ne indica la sua identificazione quale rifiuto pericoloso in quanto contenente sostanze pericolose in concentrazioni eccedenti i limiti consentiti (Direttiva 91/689/CEE).

Considerato quanto detto in precedenza circa la produzione di rifiuti di diverse tipologie da parte delle imprese edili, è opportuno ricordare che, se non direttamente riconducibili alle lavorazioni edili, essi dovranno essere smaltiti con l'adozione dei relativi codici di competenza (es. 13 02 04\* oli esausti, 16 01 03 pneumatici fuori uso, 15....imballaggi ecc.).

Per poter stabilire il carattere di pericolosità o meno di un rifiuto è necessario provvedere alla sua caratterizzazione. Essa è un procedimento che viene affidato a laboratorio specializzato in tale attività che, di norma, procede al campionamento del rifiuto ed alle analisi chimiche per rilevare presenza e concentrazione di sostanze contaminanti. Entrambe le attività devono essere condotte nel rispetto delle norme di settore. Il campionamento deve essere condotto sul rifiuto tal quale in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione e analisi degli eluati" (art. 8 D.M. 5 febbraio 1998).

Le analisi dei campioni devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

# Rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D)

## 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

### 1701 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

- 170101 cemento
- 170102 mattoni
- 170103 mattonelle e ceramiche
- 170106\* miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 170107 miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

### 1702 legno, vetro e plastica

- 170201 legno
- 170202 vetro
- 170203 plastica
- 170204\* legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose

### 1703 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

- 170301\* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\*
- 170303\* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

### 1704 metalli inclusi le loro leghe

- 170401 rame, bronzo, ottone
- 170402 alluminio
- 170403 piombo
- 170404 zinco
- 170405 ferro e acciaio
- 170406 stagno
- 170407 metalli misti
- 170409\* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

- 170410\* cavi impregnati di olio, catrame di carbone o altre sostanze pericolose  
170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
- 1705 terra, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio**
- 170503\* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  
170505\* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose  
170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05  
1705 07\* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose  
1705 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1705 07
- 1706 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
- 170601\* materiali isolanti contenenti amianto  
170603\* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603  
170605 materiali da costruzione contenenti amianto
- 1708 materiali da costruzione a base di gesso**
- 170801\* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose  
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
- 1709 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
- 170901\* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio  
170902\* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB<sup>1</sup> (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)  
170903\* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.  
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

<sup>1</sup> Policlorobifenili

# Il Deposito Temporaneo

Il deposito temporaneo è definito dall'art 183, comma 1 lett. m) D.lgs. 152/2006 s.m.i come: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni prestabilite dalla norma, di seguito illustrate. Il luogo di ubicazione deve coincidere con il luogo di produzione e quindi il cantiere .

Le condizioni obbligatorie e necessarie ai fini del deposito temporaneo dei rifiuti – così come stabilite dall'art. 183, c. 1, lett. m D.lgs. 152/06) - sono le seguenti:

- i rifiuti depositati non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

- i rifiuti debbono essere smaltiti con una delle seguenti modalità scelte dal produttore:

**a)** per i rifiuti pericolosi:

*a.1)* ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;

*a.2)* oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 10 m<sup>3</sup>; la durata massima di deposito, se non si raggiunge questa quantità, non deve essere superiore ad un anno;

**b)** per i rifiuti non pericolosi:

*b.1)* ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;

*b.2)* oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 20 m<sup>3</sup>; la durata massima di deposito, se non si raggiunge questa quantità, non deve essere superiore ad un anno;

- il deposito temporaneo va effettuato per categorie omogenee di rifiuti nel rispetto delle norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Il deposito temporaneo, effettuato secondo le modalità indicate non è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente amministrativo, né è prevista alcuna comunicazione.

Nell'attuale normativa non è più previsto il regime speciale per il deposito temporaneo effettuato nelle isole minori.

### **Attenzione!**

Il deposito temporaneo può essere realizzato, come più volte ricordato, solo nell'ambito del cantiere e non assolutamente in altre aree.

La prassi di rimuovere i materiali da singoli cantieri, soprattutto se di piccole dimensioni, e concentrarli in un magazzino aziendale non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo, ma deve essere oggetto di una apposita autorizzazione da richiedere alla Regione/Provincia, poiché si è in presenza di un'attività propedeutica al recupero classificabile come R13 ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV D.lgs. 152/06. Di conseguenza, per il trasporto dovranno essere adottate tutte le relative regole (vedi Trasporto di rifiuti).

Solo il trasporto dei rifiuti all'interno delle aree private o comunque all'interno del cantiere è libero. Pertanto, fatto salvo il caso degli interventi di manutenzione, ogni deposito temporaneo situato al di fuori del cantiere di produzione è da considerarsi come illegittimo.

È opportuno evidenziare che all'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo. Conseguentemente, i rifiuti prodotti dai subappaltatori non possono confluire nel deposito temporaneo dell'appaltatore, ma l'appaltatore può, nell'ambito dell'organizzazione del cantiere, predisporre le aree, i contenitori, ecc. e, comunque ne è responsabile!

## Il deposito temporaneo è una scelta operativa che deve:

- essere inquadrata nell'ambito della gestione del cantiere e delle sue regole (individuazione aree, segnaletica apposita, ecc.);
- essere effettuata all'interno del cantiere che ha prodotto i rifiuti (salvo i casi previsti per la manutenzione delle infrastrutture a rete e gli interventi di manutenzione di emergenza);
- prevedere l'effettuazione di depositi temporanei differenziati a seconda della tipologia dei rifiuti prodotti ( es. materiale da C & D, imballaggi, legname, ferro da lavorazioni delle armature, rifiuti misti ecc.);
- rispettare le prescrizioni di ordine generale e speciale in materia ambientale (superficie pavimentata o comunque in grado di evitare inquinamenti nel sottosuolo ecc., protezione dagli agenti atmosferici al fine di evitare dispersione dei materiali per vento e/o pioggia), anche attraverso l'adozione di specifici contenitori;
- osservare il limite di smaltimento temporale o quantitativo; creazione di scadenziari per facilitare il rispetto dei limiti temporali di smaltimento;
- essere in grado di dimostrare per i rifiuti, ai fini del rispetto del limite temporale, la data di produzione del materiale da smaltire attraverso i registri e la contabilità del cantiere (ovvero in altri documenti previsti dal contratto di appalto).

## II Destino dei Rifiuti


I rifiuti prodotti possono essere indirizzati a differenti destini: riutilizzati in cantiere (come MPS – Materia Prima Seconda – previo trattamento effettuato in loco sottoposto a specifica procedura, ovvero presso impianto di recupero autorizzato), conferiti in discarica o ad impianto di recupero/ riutilizzo, autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/06. La scelta è legata alle necessità del cantiere, alla natura e caratteristiche del rifiuto. I rifiuti da C&D possono essere conferiti in discarica per rifiuti inerti senza alcuna caratterizzazione se è certo che non sono contaminati da sostanze pericolose (vernici, oli, solventi, ecc), in applicazione del D.M.03/08/05. Per tutte le altre categorie di rifiuti, è necessario valutare la conformità ai criteri di ammissibilità nella discarica di competenza (effettuazione test di eluizione in applicazione del D.M. 03/08/05). Nelle discariche per rifiuti non pericolosi potranno essere smaltiti i materiali non pericolosi a base di gesso, mentre per quelli contenenti amianto (cemento amianto) lo smaltimento dovrà avvenire nell'ambito di discariche per rifiuti pericolosi ovvero per rifiuti non pericolosi con cella monodedicata (in alternativa, secondo la vecchia classificazione, di categoria II, Tipo B). I rifiuti inerti e non pericolosi possono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati in procedura ordinaria o semplificata. Il conferimento ad impianto autorizzato in procedura semplificata è subordinato alla rispondenza dei requisiti analitici al test di eluizione previsto dal D.M. 05/02/98 modificato ed integrato dal D.M.186/06.

Il riutilizzo dei rifiuti da C&D direttamente nel cantiere di produzione può avvenire secondo due procedure alternative:

A

Recupero effettuato direttamente dall'impresa appaltatrice (o che esegue i lavori) mediante "procedura semplificata" e cioè comunicazione di inizio attività da trasmettersi alla Provincia ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06. L'attività può iniziare trascorsi 90 gg. a condizione che siano rispettate le norme tecniche e prescrizioni dell'art. 214 (ma non essendo state emanate si continuano ad applicare quelle del D.M. 5 febbraio 1998). Per attività di recupero si intendono quelle indicate nell'Allegato C alla Parte IV D.lgs. 152/06 e classificate da R1 a R13.

Considerata la tecnologia di demolizione possono verificarsi le seguenti fattispecie:



Poiché si opera attraverso una autorizzazione in procedura semplificata il materiale ottenuto, dovrà essere impiegato alle condizioni indicate nel D.M. 5 febbraio 1998 (Allegato 1 Suballegato 1). Ad esempio il materiale da demolizione potrà essere impiegato per la formazione di rilevati, sottofondi ecc. previa effettuazione del test di cessione.


Oggetto di comunicazione alla provincia debbono essere:

- l'attività di messa in riserva (R13);
- l'attività di recupero (R4-R5) .

La comunicazione può essere unica ovvero distinta per singola attività.  
Tale operazione deve essere valutata preventivamente ed è consigliata per i cantieri di grosse dimensioni.

**B**

Recupero effettuato da impresa (che potrebbe anche non effettuare la demolizione, ma la sola lavorazione delle macerie) autorizzato dalla Regione ai sensi dell'art. 208 comma 15. L'art. 212 Dlgs.152/06 prevede l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. L'impresa titolare dell'impianto deve presentare espressa comunicazione 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, alla Regione, Provincia, Comune, ARPA, ASL, territorialmente competenti (sede del cantiere).



## Ipotesi di autorizzazioni

IPOTESI 1	COSA OCCORRE?	COSA OTTENGO?	FONTE
Imprenditore comunica inizio attività (con Permesso di Costruire)	NULLA		Normativa
Imprenditore può iniziare immediatamente tutti i lavori del PUA	NULLA	Rifiuto inerte da stoccare (messa in riserva previo risultati analisi)	Normativa
Imprenditore affida contratto di demolizione a ditta A	NULLA	Rifiuto inerte da stoccare (messa in riserva previo risultati analisi)	Normativa
Nelle more della triturazione esegue una campagna di analisi su cls (test di cessione) per recuperare tempi a favore successive attività di triturazione	Affidamento a ditta specializzata e laboratorio di analisi	Certificato di test di cessione da allegare all'istanza che farà la ditta del verso Regione (vedi dopo)	Normativa
In base al risultato positivo del test, l'Imprenditore o la ditta A mette in riserva o a deposito temporaneo il materiale demolito (rifiuto) in attesa del trattamento.	La messa in riserva deve essere autorizzata dalla Provincia per attività in Procedure Semplificate. Pertanto potrebbe essere stesso l'impresa che fa la demolizione (ditta A già in possesso dell'autorizzazione) o l'Imprenditore (che dovrebbe autorizzarsi ad hoc)	Il rifiuto inerte che progressivamente si produrrà verrà caricato sul registro carico/scarico della ditta che opera la messa in riserva.	
Imprenditore affida alla ditta B specializzata, autorizzata alla triturazione del rifiuto inerte precedentemente stoccato (messo in riserva)	La ditta B deve comunicare alla Regione Campania - Area Ambiente, ARPAC, ASL, Provincia, Comune almeno 60 gg (con risposta della Regione o silenzio-assenso) prima dell'installazione del proprio impianto presso il cantiere. Nella comunicazione la ditta dettaglierà il processo di triturazione descrivendo l'uso futuro del materiale (se possibile). Il processo amministrativo termina con la comunicazione di fine lavori	Il rifiuto inerte viene trasformato in una materia prima secondaria (m.p.s.) non soggetta alla normativa dei rifiuti e stoccato in cantiere (deposito temporaneo) senza limiti quantitativi né temporali.	Normativa

## Ipotesi di autorizzazioni

IPOTESI 2	COSA OCCORRE?	COSA OTTENGO?	FONTE
Imprenditore produce DIA (Per demolizione - trattamento - recupero)	NULLA		Normativa
Imprenditore attende 30 gg per iniziare lo smontaggio del manufatto	Attendere 30 gg	Rifiuto inerte da stoccare (messa in riserva previo risultati analisi)	Normativa
Imprenditore affida contratto di demolizione a ditta A	NULLA	Rifiuto inerte da stoccare (messa in riserva previo risultati analisi)	Normativa
Nelle more della triturazione esegue una campagna di analisi su cls (test di cessione) per recuperare tempi a favore successive attività di triturazione	Affidamento a ditta specializzata e laboratorio di analisi	Certificato di test di cessione da allegare all'istanza che farà la ditta del verso Regione (vedi dopo)	Normativa
In base al risultato positivo del test, l'Imprenditore o la ditta A mette in riserva o a deposito temporaneo il materiale demolito (rifiuto) in attesa del trattamento.	La messa in riserva deve essere autorizzata dalla Provincia per attività in Procedure Semplificate. Pertanto potrebbe essere stesso l'impresa che fa la demolizione (ditta A già in possesso dell'autorizzazione) o l'Imprenditore (che dovrebbe autorizzarsi ad hoc)	Il rifiuto inerte che progressivamente si produrrà verrà caricato sul registro carico/scarico della ditta che opera la messa in riserva.	
Imprenditore affida alla ditta B specializzata, autorizzata alla triturazione del rifiuto inerte precedentemente stoccato (messo in riserva)	La ditta B deve comunicare alla Regione Campania - Area Ambiente, ARPAC, ASL, Provincia, Comune almeno 60 gg (con risposta della Regione o silenzio-assenso) prima dell'installazione del proprio impianto presso il cantiere. Nella comunicazione la ditta dettaglierà il processo di triturazione descrivendo l'uso futuro del materiale (se possibile). Il processo amministrativo termina con la comunicazione di fine lavori	Il rifiuto inerte viene trasformato in una materia prima secondaria (m.p.s.) non soggetta alla normativa dei rifiuti e stoccato in cantiere (deposito temporaneo) senza limiti quantitativi né temporali.	Normativa

## Tabella 1

### Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione (Decreto Interministeriale 03/08/05)

10 11 03	<b>Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)</b>	<i>Solo se privi di leganti organici</i>
15 01 07	<b>Imballaggi in vetro</b>	
17 01 01	<b>Cemento</b>	<i>Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)</i>
17 01 02	<b>Mattoni</b>	<i>Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)</i>
17 01 03	<b>Mattonelle e ceramiche</b>	<i>Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)</i>
17 01 07	<b>Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>	<i>Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)</i>
17 02 02	<b>Vetro</b>	
17 05 04	<b>Terra e rocce (***)</b>	<i>Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati</i>
19 12 05	<b>Vetro</b>	
20 01 02	<b>Vetro</b>	<i>Solamente vetro raccolto separatamente</i>
20 02 02	<b>Terre e rocce</b>	<i>Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba</i>

(\*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.


- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(\*\*) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(\*\*\*) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

# Il Percorso dei Rifiuti



## Modalita' di Affidamento a Terzi

L'alienazione del rifiuto prodotto può essere affidata a soggetti terzi.  
In tal caso è necessario che il produttore/detentore del rifiuto verifichi che il soggetto affidatario sia regolarmente autorizzato all'esercizio delle attività di trasporto, recupero e/o smaltimento.

**La verifica delle autorizzazioni è un onere imprescindibile, che se disatteso comporta la “CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA”** di recupero e smaltimento (cfr. art. 188 – Oneri dei produttori e dei detentori - D.lgs. 152/2006)

# Schema esemplificativo delle Autorizzazioni

## SMALTIMENTO

I soggetti che effettuano le attività di smaltimento devono essere in possesso di autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

E' opportuno procurarsi copia dell'autorizzazione prima del conferimento del rifiuto per verificare che:

- l'autorizzazione sia in corso di validità;
- che il rifiuto da conferire sia fra quelli autorizzati;
- che non esistano prescrizioni che impediscono il conferimento dello specifico rifiuto.

## RECUPERO

I soggetti che effettuano le attività di recupero devono essere in possesso di autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs 152/06 oppure devono essere iscritti nel Registro Provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero con procedura semplificata.

Prima del conferimento del rifiuto è opportuno procurarsi copia del provvedimento di iscrizione/autorizzazione "Comunicazione di inizio attività"(Provincia) per verificare che:

- la posizione del destinatario sia in regola con le previsioni di legge;
- che il rifiuto da conferire sia fra quelli elencati nell'iscrizione/autorizzazione;
- l'autorizzazione/iscrizione sia in corso di validità.

# Il Trasporto dei Rifiuti

Il trasporto, essenziale per l'attività di gestione dei rifiuti, è soggetto alle disposizioni normative del codice dell'ambiente e a quelle del trasporto merci per conto di terzi e in proprio, nonché del codice della strada; per alcuni casi è necessario rispettare anche l'Accordo Internazionale per il Trasporto delle sostanze pericolose, ADR. Durante il trasporto il rifiuto deve sempre essere accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) nel quale sono contenuti gli elementi necessari ad assicurare la tracciabilità del recupero e/o dello smaltimento dei rifiuti in tutte le fasi (art. 193 D.lgs. 152/06).

Nel formulario devono essere indicati:

- a) nome e indirizzo del produttore/detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso;
- e) nome e indirizzo del destinatario.

Il formulario deve essere compilato per ogni trasporto di rifiuti, in quattro copie firmate dal produttore e dal trasportatore, di cui:

- la prima è per il produttore/detentore;
- la seconda è per il trasportatore;
- la terza è per l'impianto di smaltimento/recupero.

La quarta copia, datata e controfirmata dal destinatario, attestante l'avvenuta consegna dei rifiuti all'impianto di smaltimento/recupero, entro tre mesi dalla consegna dovrà essere restituita, tramite il trasportatore, al produttore<sup>2</sup>.

In caso di mancata ricezione della quarta copia del Formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla

<sup>2</sup> Il trasporto senza formulario ovvero se il formulario contiene dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00 (art. 258 comma 4 DLgs 152/06). Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applicherà la pena della reclusione sino a due anni per falso ideologico. La mancata conservazione del Formulario comporta la sanzione Amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00 (Art. 258,c.5 D.Lgs 152/06).

Regione - nell'ipotesi del trasporto transfrontaliero) al fine della esclusione della responsabilità.

Le copie del formulario (2 nel caso di impresa che affida il trasporto a terzi e 3 nel caso di trasporto eseguito in proprio) debbono essere conservate per cinque anni.

Il modello e i contenuti del formulario sono stati definiti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145 e i relativi stampati sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.

**L'acquisto del formulario deve essere annotato sul registro IVA degli acquisti, mentre la numerazione e la vidimazione debbono essere effettuati gratuitamente presso l'Agenzia delle Entrate o le Camere di Commercio, Industria e Artigianato.**

## **Il trasporto in conto proprio**

Il trasporto dei rifiuti prodotti da attività artigianali, industriali, ecc. non può essere effettuato liberamente!

Per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo saltuario e occasionale, quando non eccedono la quantità di 30 kg/lt/giorno, il formulario non deve essere compilato.

L'art. 212, c.8 D.lgs 152/06 prevede che il trasporto di propri rifiuti speciali con propri veicoli si può effettuare solo a condizione che il produttore sia iscritto all'Albo Gestori Ambientali – Sezione regionale, sulla base di una comunicazione a seguito della quale sarà rilasciato, entro i successivi 30 gg, il provvedimento di iscrizione previo pagamento della tassa di concessione governativa. La norma limita a 30 kg/lt/giorno il trasporto di propri rifiuti pericolosi.

Per ottenere l'iscrizione il titolare/legale rappresentante dell'impresa dovrà versare il diritto annuale di registrazione di € 50,00 (per gli anni successivi entro il 30 aprile) e attestare sotto la sua responsabilità:

- sede e attività dell'impresa;
- estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi impiegati;
- tipologia dei rifiuti che si intendono trasportare (indicandi i codici CER).

Le eventuali variazioni degli automezzi elencati nel provvedimento di autorizzazione (ad esempio a seguito di acquisto/vendita del veicolo) devono

essere comunicate all'Albo per la necessaria presa d'atto.

Non sono richieste: perizie sui mezzi, garanzie finanziarie e nomina del responsabile tecnico.

Sul piano pratico è opportuno, in sede di presentazione della comunicazione, indicare tutti i possibili codici CER dei rifiuti che potenzialmente possono essere prodotti a seguito dell'attività dell'impresa e quindi formare oggetto di trasporto.

Se si trasportano rifiuti non indicati nel provvedimento di autorizzazione si viola l'art. 256 comma 1. È necessario tenere a bordo del veicolo copia del provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e copia del bollettino di versamento della quota di iscrizione.

## **Il trasporto in conto terzi**

Nel caso in cui il produttore/detentore dei rifiuti intenda utilizzare trasportatori esterni dovrà verificare, prima di affidare il trasporto, sia l'esistenza dell'autorizzazione al trasporto in conto terzi, sia l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 2 o 4 nel caso di rifiuti speciali, per le categorie 3 e 5 nel caso di rifiuti pericolosi, o l'autorizzazione in procedura semplificata, verificando che nell'autorizzazione sia presente il CER corrispondente al rifiuto da affidare.

Occorre sottolineare che, nel D.lgs. 286/05 è stata prevista, per determinate infrazioni sia al codice della strada (ad esempio sovraccarico, tempi di guida e riposo, ecc.) sia alla normativa generale sull'autotrasporto, la responsabilità solidale con il trasportatore sia del caricatore che del committente (in questo caso l'impresa edile).

## **RICAPITOLANDO**

- Verificare che il soggetto che esegue il trasporto sia autorizzato a farlo chiedendo documentazione idonea a dimostrare la sua regolarità;
- Accertare che il trasportatore non violi il Codice della Strada (sagoma e sovraccarico, limiti di velocità tempi di guida e riposo), perché si è solidalmente responsabili;
- Utilizzare possibilmente un contratto in forma scritta.

# Trasporto Rifiuti

Il produttore deve ottemperare alle seguenti disposizioni:

## TRASPORTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DAL PRODUTTORE STESSO

(necessaria: licenza rilasciata dall'uff. provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti)

- Per rifiuti non pericolosi e per quantitativi di rifiuti pericolosi non eccedenti i 30 Kg o i 30 l

CON FIR E CON ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE SPECIALE (ART. 212, C. 8)

## TRASPORTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DA TERZI

(necessaria iscrizione:  
Albo Nazionale Autotrasportatori in conto terzi  
Albo Gestori Ambientali)

- Di rifiuti speciali pericolosi avviati a smaltimento
- Di rifiuti speciali non pericolosi avviati a smaltimento
- Di rifiuti speciali pericolosi avviati a recupero
- Di rifiuti speciali non pericolosi avviati a recupero

CON FIR E CON ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI IN CATEGORIA 5 (ART. 212, C. 5)

CON FIR E CON ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI IN CATEGORIA 4 (ART. 212, C. 5)

CON FIR E CON ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI IN CATEGORIA 3 (ART. 212, C. 5)

CON FIR E CON ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI IN CATEGORIA 2 (ART. 212, C. 5)

## TRASPORTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO

- Regolato da apposita convenzione

CON FIR

# Il Registro di Carico e Scarico

(art. 190 D.lgs 152/06)

Nell'ambito degli adempimenti necessari ad assicurare la tracciabilità nello smaltimento dei rifiuti un ruolo importante è assolto dal registro di carico e scarico - art. 190 D.lgs. 152/06 s.m.i - nel quale debbono essere annotate le tutte le informazioni qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti.

**L'impresa edile è esonerata dalla tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di cantiere (demolizione e costruzione), purché non pericolosi in quanto la sua attività non è tra quelle richiamate dagli art. 190 e 189 DLgs. 152/06.**

**L'impresa edile dovrà, invece, compilare** il registro di carico e scarico ed il MUD, **ogni qual volta produca rifiuti pericolosi** (es. materiali in cemento-amianto, oli usati, accumulatori ecc.).

Per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di sedi diverse dai cantieri edili ovvero avviati a processi di recupero e smaltimento con codici diversi da quelli dei rifiuti edili (a meno che non si sia in presenza di attività funzionali a quella edile, secondo un'interpretazione corrente) si dovrà compilare il registro di carico e scarico (ed il MUD se occupa più di dieci dipendenti), salvo che i rifiuti non vengano affidati al soggetto che gestisce la raccolta dei RSU in base ad una specifica convenzione. Alcune tipologie di tali rifiuti sono riportate al capitolo "Alcune Tipologie Particolari di Rifiuti" es. Fanghi da perforazione, Veicoli fuori uso etc.

Nel caso di **manutenzione di infrastrutture** a rete (art. 230) relativa ad interventi che non possono qualificarsi come strettamente di tipo edilizio, quanto piuttosto meccanico, elettrico, idraulico ecc., dovrà essere compilato il registro di carico e scarico, integrato con la documentazione relativa alla valutazione tecnica del materiale tolto d'opera (con obbligo di conservazione per 5 anni).

Se l'impresa, munita di idonea autorizzazione/iscrizione, effettua operazioni di trattamento dei rifiuti (ad esempio messa in riserva<sup>3</sup>, recupero, ecc.) dovrà

ovviamente compilare il registro di carico e scarico e presentare la denuncia annuale rifiuti (MUD).

In appendice sono riportate le indicazioni per la compilazione del registro.

<sup>3</sup> La messa in riserva è definita dall' All. C alla Parte IV del D.Lgs 152/06 come operazione R 13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)".

La messa in riserva si effettua dunque, dove avviene il recupero. Essa riguarda solamente coloro che immagazzinano il rifiuto prima di utilizzarlo e non coloro che se ne disfano.

# Registro di Carico e Scarico

(art. 190 DLgs 152/06)

**Cos'è** E' il documento in cui il produttore deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, nonché la data di produzione. I dati contenuti nel registro sono utilizzati, ove previsto, ai fini della presentazione annuale del M.U.D

**Chi è obbligato** Il registro è obbligatorio per i soggetti che producono:

- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali;
- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Il registro è obbligatorio per: chi effettua a titolo professionale attività di raccolta, trasporto di rifiuti (compresa l'intermediazione), nonché per chi effettua operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per le imprese che producono rifiuti pericolosi.

**La compilazione** Nel registro dovranno essere indicati:

- l'origine;
- la quantità;
- le caratteristiche;
- la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data di carico e dello scarico degli stessi;
- il mezzo di trasporto utilizzato.

Le annotazioni sul registro debbono essere effettuate entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione/ scarico del rifiuto dal produttore;
- dalla raccolta/trasporto dal trasportatore;
- dalla transazione da intermediari.

Entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni recupero/smaltimento.

Il documento dovrà essere tenuto dal produttore del rifiuto, dal trasportatore e dallo smaltitore.

**Ubicazione e conservazione** Il registro deve essere tenuto presso l'impianto di produzione, ovvero presso la sede dell'impresa nel caso di soggetto che effettua il trasporto. La conservazione del registro, integrata con le copie del formulario di trasporto, è obbligatoria per un periodo di cinque anni, mentre per il gestore della discarica è a tempo indeterminato.

Il registro deve essere munito di fogli numerati (anche in formato A4) e vidimato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

**Sanzioni** La mancata tenuta del registro di carico e scarico ovvero le inesattezze nella compilazione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 2.600,00 e € 15.500,00. Se il registro è per rifiuti pericolosi la sanzione è compresa tra € 15.500,00 e € 93.000,00; sospensione da un mese ad un anno dalla carica del soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Per le imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni sono ridotte rispettivamente a € 1.040,00 e € 6.200,00 e € 2.070,00 e € 12.400,00 (art. 258 comma 2 -3). La mancata conservazione dei registri per il periodo di 5 anni è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 260,00 e € 1.550,00.

# Modello Unico Dichiarazione Ambientale MUD

(art.189, Dlgs. 152/2006)

**Cos'è** Dalla produzione di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali (da imprese con  $\geq 10$  dipendenti, ma con esclusione di quelle che producono rifiuti da C & D) deriva l'obbligo, per il produttore, alla denuncia annuale al catasto dei rifiuti comunemente nota come denuncia MUD o MUD (art. 189).

**Chi è obbligato** Obbligati alla presentazione del MUD sono anche i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché chi svolge attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Si sottolinea che il MUD non deve essere redatto da chi è autorizzato al trasporto di propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8). Se i produttori di rifiuti pericolosi li conferiscono al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, la denuncia è effettuata dal gestore del servizio.

La consegna di determinate tipologie di rifiuti (oli usati, batterie, imballaggi ecc.) ai soggetti appartenenti ai consorzi preposti al recupero e al riciclaggio di materia (Consorzio Nazionale Imballaggi, COBAS, etc.) non esonera dalla compilazione del registro di carico e scarico e dalla presentazione della denuncia MUD.

**Modalità di presentazione** Il MUD va presentato, anche in via telematica, entro il 30 aprile di ciascun anno presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, salvo modifiche al modello di denuncia, nel qual caso il termine slitta al 30 giugno.

**Le sanzioni** L'omessa presentazione del MUD, la presentazione in forma inesatta o incompleta sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00. La ritardata presentazione del MUD entro 60 gg dal termine di scadenza annuale (30 aprile, salvo modifiche) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00.

Se l'esame dei formulari e del registro di carico e scarico consente di ricostruire le informazioni dovute e riportate in modo inesatto e/o incompleto nel MUD la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta tra € 260,00 e € 1.550,00 (art. 258 comma 1, 5).

# Terre e Rocce da Scavo

## Premessa

Le terre e rocce da scavo sono una delle questioni maggiormente controverse nell'ambito della gestione rifiuti, poiché dal 1997 ad oggi le modifiche normative si sono susseguite con una continuità ed una frequenza sbalorditiva con tutte le relative ripercussioni per gli operatori. Basti pensare che la formula adottata con il decreto legislativo 152/06 è stata profondamente modificata con il decreto legislativo n. 4 del 2008 e cioè dopo solo diciannove mesi!

Alle trasformazioni normative non sono estranee però anche le indicazioni dell'Unione Europea, visto che la questione è una di quelle che, in questi anni, più volte è stata oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di Giustizia. Questa situazione ha generato un clima di incertezza o meglio di insicurezza per le imprese da un lato, ma nello stesso tempo anche per gli organi di controllo e per la magistratura che più volte si è pronunciata sulle procedure di recupero, o meglio di utilizzo come "non rifiuto", delle terre e rocce.

Interessamento quello degli organi di controllo, motivato spesso dagli elevati quantitativi dei materiali, dalle metodologie di scavo adottate che a volte comportano l'utilizzo di sostanze estranee, dalle modalità di accantonamento in attesa dell'utilizzo, ecc. (ciò è riferibile soprattutto alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali).

## Soluzione

La soluzione normativa, adottata con la modifica apportata dal decreto legislativo 4 del 2008 all'art. 186 del decreto legislativo 152 del 2006, ha il suo presupposto fondamentale nell'inserimento delle terre e rocce da scavo nell'ambito dei sottoprodotti. Pertanto, le terre e rocce non inquinate prodotte nell'ambito dei cantieri edili non sono rifiuti, ma sottoprodotti se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- siano impiegate in opere preventivamente individuate e definite;

- siano impiegate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;
- l'utilizzo integrale della parte destinata al riutilizzo deve avvenire senza necessità di preventivi trattamenti o trasformazioni preliminari.

Per la loro qualità fisico-chimica:

- non vi devono essere impatti ambientali negativi per il sito di destinazione e deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- non devono provenire da siti contaminati o soggetti a bonifica.

L'utilizzo, in ogni caso, deve essere integrale, ma può riguardare anche solo una parte del materiale prodotto.

- Per le **opere private**, le modalità di riutilizzo vanno dimostrate e verificate nell'ambito della procedura per il rilascio del permesso di costruire o della DIA.

- Per le **opere pubbliche** le modalità per il riutilizzo sono individuate dal progettista nell'ambito di un progetto allegato all'opera oggetto dell'appalto.

- Per le **opere soggette a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)** il progetto di utilizzo delle terre e rocce dovrà essere predisposto nell'ambito di formazione delle rispettive procedure. Sia per le opere private che per quelle pubbliche il materiale prodotto deve essere utilizzato entro un anno dalla data di produzione e la sua conservazione può essere effettuata nel cantiere di produzione, nel cantiere di destinazione, in altro luogo. Il luogo e le modalità di deposito debbono essere indicati nell'ambito del progetto di riutilizzo. Il termine è elevato a tre anni nel caso in cui l'opera sia soggetta a VIA o AIA ovvero si tratti di opera pubblica e il reimpiego sia previsto nell'ambito del medesimo progetto. Questa normativa è stata ulteriormente modificata a seguito del parziale recepimento della Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 nell'ambito della conversione in legge (Legge n. 2/2009 art. 20, comma 10 - sexies) del DL 185/2008. Pertanto, le terre e rocce non inquinate, possono essere liberamente impiegate solo se utilizzate nell'ambito del cantiere che le ha prodotte, non essendo nè rifiuti nè sottoprodotti.

### **Considerazioni pratiche per un'applicazione ragionata**

- impiegare le terre e rocce solo per riempimenti, reinterri, rilevati e rimodellazioni (quindi anche conferimento ad una cava per il ripristino ambientale);
- la realizzazione delle opere nelle quali il materiale viene impiegato deve essere lecita e cioè oggetto di titolo abilitativo edilizio, ovvero autorizzata nell'ambito

di un contratto di appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, ovvero di altra opera per la cui realizzazione non sia previsto un titolo abilitativo;

- il materiale può essere impiegato per la realizzazione di più opere diverse;
- il materiale può essere impiegato anche in una quantità inferiore a quella prodotta, ma l'eccedenza va trattata come rifiuto;
- il materiale deve essere impiegato senza trasformazioni preliminari (teoricamente no alla vagliatura, riduzione della frazione. ecc.);
- la/le destinazione/i del materiale deve essere individuata prima di iniziare lo scavo;
- nelle opere private l'autorizzazione all'utilizzo deve essere richiesta al Comune prima di iniziare i lavori che produrranno il materiale;
- nelle opere pubbliche l'utilizzo deve essere previsto nel progetto;
- la qualità delle terre e rocce non deve compromettere l'ambiente ed in particolare il sito di destinazione;
- occorre avere certezza, tramite un'analisi sullo stato del terreno ai fini del progetto di riutilizzo;
- se le modalità di scavo/lavorazione possono comportare variazioni nello stato delle terre e rocce rispetto a quello iniziale è opportuno effettuare una nuova caratterizzazione;
- l'utilizzo deve avvenire entro un anno dalla produzione del materiale, ovvero entro tre anni se utilizzato nel medesimo progetto: è opportuno disporre di una documentazione di cantiere da cui rilevare le date di produzione (anche dei singoli lotti);
- il materiale può essere utilizzato in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, in questo caso è necessario che il materiale abbia un valore economico (esempio produzione laterizi, calcestruzzo, ecc.);
- il sito di deposito come non rifiuto può essere esterno al luogo di produzione e di riutilizzo (ma va preventivamente comunicato);
- la destinazione del materiale può essere variata, ma a condizione che l'ente/il soggetto che l'ha autorizzata sia d'accordo;
- se prima dell'inizio dei lavori non è stato redatto il progetto di utilizzo, il materiale è un rifiuto salvo che l'ente non autorizzi successivamente l'utilizzo;
- poiché si tratta di sottoprodotti il trasporto dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto.

# Alcune Tipologie particolari di Rifiuti

**Tipologie varie di rifiuti prodotti nei cantieri edili :** *Fanghi da perforazione • Terra e cemento/vetroresina • Scarifica del manto stradale • Dragaggi marittimi • Veicoli fuori uso • Oli motori, batterie, parti meccaniche, pneumatici • Attrezzature di impresa • Toner e materiale per stampanti e fotocopiatrici • Imballaggi • Rifiuti provenienti da bagni chimici • Rifiuti prodotti da attività di restauro*

Nell'ambito delle attività edilizie si generano diverse tipologie di rifiuti per alcuni dei quali si registrano diverse tesi interpretative e, pertanto, è utile fornire delle indicazioni di massima con la premessa, ovvia ma utile, che trattandosi di rifiuti lo smaltimento e il trasporto all'esterno del luogo di produzione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto.

## Fanghi da perforazione

Nel settore dei fanghi da perforazione si deve distinguere tra quelli derivanti da perforazioni per attività petrolifere e geognostiche e quelli da perforazioni a seguito di lavori edili (fondazioni e simili).

Per i fanghi da perforazione per attività petrolifere e per attività di prospezioni geognostiche la classificazione tra i rifiuti speciali, poiché derivanti da lavorazioni industriali (art. 183, comma 1 lett. c), è confermata anche dal prevalente orientamento giurisprudenziale.

Da questo tipo di classificazione, e comunque poiché non derivano da un'attività edilizia, consegue che il produttore provveda alla compilazione del registro di carico e scarico e, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da un soggetto con più di 10 dipendenti, dovrà essere presentata anche la denuncia annuale rifiuti (MUD). Qualora i fanghi da perforazione siano classificati come rifiuti

pericolosi la compilazione del registro di carico e scarico e la denuncia annuale rifiuti saranno entrambe obbligatorie.

Per i fanghi derivanti da perforazioni conseguenti a lavori edili (fondazioni e simili) la situazione è più complessa. Anch'essi rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali (art. 183, comma 1 lett. b) in quanto derivanti da attività di scavo.

È però altrettanto possibile, secondo alcune interpretazioni, adottare il regime speciale previsto per le terre e rocce da scavo, nel caso in cui lo scavo sia avvenuto senza l'ausilio di sostanze esterne (es. bentonite).

Questa interpretazione, fondata sulla natura del materiale (misto di inerti imbibito da acqua) che deriva dallo scavo e dalla tipologia di attività che li produce e cioè l'edilizia, non sempre trova il consenso delle autorità di vigilanza per le quali invece si tratterebbe sempre e comunque di rifiuti. La presenza eventuale di sostanze utilizzate nello scavo rende obbligatoria l'adesione a questa tesi.

Se si tratta di rifiuti non pericolosi, non dovrà essere compilato il registro di carico e scarico e lo smaltimento va accompagnato dal formulario di identificazione.

Se i fanghi sono classificati come rifiuti pericolosi (ad esempio per effetto della presenza di sostanze utilizzate durante lo scavo), la compilazione del registro di carico e scarico e la denuncia annuale rifiuti (MUD) saranno inevitabili.

## **Terra e cemento/vetroresina**

In alcune lavorazioni edili, anche per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori impegnati nel cantiere o per consolidare i terreni, si usa "spruzzare" una miscela cementizia sulle superfici (lavori in galleria, trincea, ecc.) che poi verrà rimossa unitamente alla terra per consentire la messa in opera del rivestimento definitivo.

Tale materiale misto non può essere considerato come sottoprodotto al pari delle terre e rocce da scavo, bensì è un vero e proprio rifiuto da smaltire come rifiuto misto da costruzione e demolizione (CER 170904).

Altrettanto dicasi per le terre miscelate a vetroresina conseguenti a lavori di fondazione.

Poiché si tratta di materiali nel loro complesso inerti e spesso presenti in percentuali limitate rispetto alle terre e rocce, non è escluso che per il futuro possano essere

esentate dal regime rifiuti e rientrare in quello dei sottoprodotti.

## **Terre e rocce: variazioni sul tema**

Al di là di quelle che sono le indicazioni generali finalizzate a garantire, tramite l'inclusione nei sottoprodotti, il recupero delle terre e rocce da scavo, vi possono essere alcune indicazioni locali emanate dalle Provincie o dalle ARPA che definiscono "autonomamente" la qualità fisica delle terre e rocce. In pratica, la presenza di elementi estranei (i cosiddetti trovanti) dovuti alla attività umana oltre una certa percentuale (ad esempio 5% in Toscana), farà perdere la qualità di terre e rocce e conseguentemente il materiale dovrà essere smaltito come un rifiuto (CER 170504 o 170904).

Sempre in materia di terre e rocce da scavo, questa volta provenienti da siti soggetti a bonifica, alcune ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), anche indipendentemente dalla presenza di sostanze inquinanti, richiedono il loro smaltimento come rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica (CER 191302).

## **Scarifica del manto stradale**

Si tratta di un materiale composto in genere da bitume e da inerti (cosiddetto fresato) derivante dalla manutenzione del manto stradale. In termini di classificazione il rifiuto può essere identificato con CER 170301\* (rifiuto pericoloso), miscele bituminose contenenti catrame di carbone, oppure 170302, miscele bituminose (questa è la fattispecie maggiormente frequente) diverse da quelle di cui alla voce 170301. A seguito del test di cessione, realizzato secondo le indicazioni del DM 5 febbraio 1998, potrà essere smaltito/ recuperato secondo le relative disposizioni in discariche, impianti di recupero/ trattamento anche previa messa in riserva e sempre nell'ambito delle procedure ordinarie o semplificate (impianto autorizzato dalla Regione ovvero dalla Provincia). Il trasporto, effettuato da azienda autorizzata, dal luogo di produzione (cantiere) o dal deposito temporaneo al luogo di smaltimento/recupero dovrà sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti. Il recupero del fresato, all'interno dello stesso cantiere di produzione, dovrà essere oggetto di espressa

autorizzazione al recupero previa iscrizione nel Registro Provinciale (procedura semplificata).

## **Dragaggi marittimi**

All'attività di dragaggio marittimo dei porti, esterno o interno, si applica la disciplina sui rifiuti e non quella relativa alle terre e rocce da scavo.

Nella classificazione CER per i fanghi da dragaggio sono previsti specifici codici (170505\*; 170506).

In alcuni casi, previa caratterizzazione e relativa autorizzazione della stazione appaltante, il materiale estratto, soprattutto se proveniente da aree extraportuali, può essere riutilizzato per ripascimenti costieri, ovvero reimesso in altro sito marino.

## **Veicoli fuori uso**

La consegna ad un concessionario, con acquisto di un nuovo veicolo, o ad un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento degli autoveicoli fuori uso e la relativa riconsegna delle targhe di immatricolazione e cancellazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico non comporta, per l'impresa proprietaria, alcuna altra incombenza di ordine amministrativo (a parte la cancellazione del veicolo dall'inventario dei beni sociali) e soprattutto non è soggetta alla disciplina sui rifiuti (formulario, registro, ecc.).

Qualora il veicolo sia privo di targhe di immatricolazione, ovvero si tratti di un veicolo non immatricolato, non è sufficiente la consegna ad un centro autorizzato, ma è necessario annotarne la cessione sul registro di carico e scarico e, in quanto rifiuto pericoloso (anche perché contenente sostanze pericolose quali gli oli, i residui di combustibile, ecc.), sarà necessario compilare anche la denuncia annuale rifiuti (MUD).

Per le macchine operatrici targate possono ritenersi valide le medesime considerazioni relative ai veicoli targati.

## **Oli motori, liquidi per impianti idraulici, batterie, parti meccaniche, pneumatici**

Si tratta di rifiuti che possono assumere, a seconda delle loro caratteristiche, quasi sempre, la qualifica di rifiuto pericoloso ovvero di rifiuto non pericoloso, e pertanto si dovranno adottare le relative regole e precauzioni. Mentre per gli oli esausti le caratteristiche di pericolosità sono inevitabili, per le batterie esse varieranno in funzione della loro composizione (vedere la classificazione secondo i codici CER). Al contrario pneumatici e parti meccaniche sostituite rientrano in genere tra i rifiuti non pericolosi.

Gli adempimenti in materia di gestione rifiuti sono a carico dell'impresa se queste operazioni sono state effettuate direttamente, altrimenti i relativi oneri e adempimenti saranno a carico del soggetto manutentore.

## **Attrezzature di impresa**

Nello smaltimento di materiali e attrezzature fuori uso o non più a norma (ponteggi, utensili, attrezzature di ufficio) si adottano le procedure previste per i rifiuti (in genere) non pericolosi, annotando sul registro di carico e scarico la cessione ad un soggetto autorizzato e, qualora la ditta abbia oltre dieci dipendenti, nell'unità locale che ha prodotto il rifiuto, dovrà presentare la denuncia annuale rifiuti (MUD). La alienazione dovrà essere annotata anche nell'inventario dei beni sociali a fini del bilancio.

## **Toner e materiale per stampanti e fotocopiatrici**

Per questi materiali si configura la fattispecie dello smaltimento di rifiuti non pericolosi e, conseguentemente, sarà necessario provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico e alla presentazione della denuncia annuale rifiuti (MUD) se l'unità produttiva che li ha prodotti ha più di 10 dipendenti.

Infine, si suggerisce di prestare estrema attenzione nei confronti di coloro che propongono contratti di manutenzione di stampanti e fotocopiatrici e raccolta del toner ed altre parti di consumo. Perché ciò sia possibile è necessario che il

manutentore effettui direttamente le operazioni di sostituzione del toner, ecc.

## Imballaggi

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 221).

Lo smaltimento degli imballaggi (Codice CER 15....) sta assumendo un'importanza crescente anche per il settore edile i cui materiali sempre più spesso, anche con la finalità di migliorarne il trasporto (movimentazione più rapida, maggiore sicurezza nel trasporto), sono confezionati con imballaggi costituiti in molti casi da reggelle (fascette in materiale plastico o metallico), fogli plastici, materiale ligneo, ecc. In altri casi, più che di imballaggio si tratta del vero e proprio contenitore del prodotto (contenitori di vernici, solventi, colle, cemento, malte, ecc.).

Fermo restando la responsabilità dell'utilizzatore e del produttore per la corretta gestione di questi materiali, il loro recupero e riciclaggio dovrebbe avvenire attraverso il Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI, ovvero attraverso il conferimento al servizio pubblico (se attua la raccolta differenziata) o in luoghi di raccolta organizzati dal produttore.

Il recupero e riciclaggio degli imballaggi è a carico dell'impresa che dovrà organizzare, a seconda della tipologia, lo smaltimento avendo tra l'altro cura di verificare, in funzione del materiale in origine contenuto, l'eventuale pericolosità dell'imballaggio e quindi la classificazione come rifiuto speciale pericoloso (ad esempio contenitori con residui di oli motore, solventi, vernici, colle, ecc.), con la necessità di attuare tutti i relativi adempimenti (formulario, registro carico e scarico, MUD, nonché eventuali adempimenti per il trasporto di sostanze pericolose).

Per una migliore conoscenza del problema si riportano le definizioni dell'art. 218:

- **imballaggio**, il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore;
- **imballaggio primario**, imballaggio concepito in modo da costituire, nel

punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale (il contenitore della vernice, il sacco del cemento, la scatola di cartone, le reggelle, ecc.);

- **imballaggio secondario**, imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita (il film plastico che avvolge più contenitori);
- **imballaggio terziario**, imballaggio concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto di merci (il "bancale" non riutilizzabile, le reggelle, ecc.);
- **imballaggio riutilizzabile**, imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi.

Solo a questi ultimi, in quanto riutilizzabili ed a condizione che dopo l'uso siano ancora idonei all'uso, non si applica la normativa sulla gestione dei rifiuti.

## Rifiuti provenienti da bagni chimici

È ormai prassi che nei cantieri vi sia la presenza di bagni chimici a servizio del personale. La loro manutenzione e vuotatura, in genere, è a carico dell'azienda che ne concede l'uso e che si farà carico degli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti. Qualora i bagni chimici siano di proprietà dell'impresa edile, gli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti saranno in carico a quest'ultima.

## Rifiuti prodotti da attività di restauro

Il rifacimento o il restauro di immobili di pregio, non sottoposti ad alcun vincolo prevede, sovente, la rimozione di elementi costruttivi di cui il committente desidera disfarsi e che possono essere riutilizzati in altro cantiere o comunque valorizzati. Una soluzione efficace, per sottrarre i materiali dalla gestione dei rifiuti è la conduzione di una transazione tra le parti che può consentire al materiale di viaggiare come bene.

# Attività in presenza di Materiali Contenenti Amianto

Il rinvenimento di materiali contenenti amianto, definiti MCA, nella conduzione di attività edili rivolte alla demolizione, ristrutturazione di immobili o parti di essi, ma anche scavi, è evento che ricorre con notevole frequenza.

La presenza di MCA nell'edilizia residenziale ed industriale è legata al diffuso uso di questi manufatti in special modo in matrice cementizia, come coperture, condotte fumarie, canali di scolo, coppelle, vasche di raccolta acqua ed anche fioriere, per citare solo alcuni degli usi più frequenti. Altri MCA sono stati utilizzati per pavimentazioni costituite da mattonelle in vinile, normalmente di dimensioni 20 x 20 cm o 25 x 25 cm.

L'utilizzo di amianto non legato in alcuna matrice o debolmente legato, usato come coibente di tubazioni per l'adduzione di fluidi caldi o per proteggere dal fuoco strutture portanti in metallo o leghe, è anche diffuso ma, considerata la sua maggiore pericolosità è sottoposto a regimi di controllo più severi rispetto ai MCA in matrici forti come il cemento-amianto o il vinil-amianto. Il ritrovamento imprevisto di MCA friabili risulta, per tali motivi, meno frequente.

La normativa che regola le attività in presenza di MCA è corposa e complessa. Per i rischi legati alla movimentazione dei MCA, la normativa prevede l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 per la bonifica dei materiali contenenti amianto.

In presenza quindi di MCA da rimuovere l'impresa dovrà affidare le attività a ditta in possesso dei requisiti specifici, individuata in funzione della tipologia di lavoro da eseguire. La categoria 10 individua due distinte sezioni :

- **10 A** rimozione di materiali edili costituiti da amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- **10 B** rimozione dell'amianto da materiali d'attrito, isolanti (pannelli, carte,

cartoni, stucchi, bitumi ecc.).

Discriminante nella scelta della ditta è l'importo dei lavori cantierabili; per la rimozione dell'amianto sono previste sette classi con la prima per lavori sino a 51.645,69 €.

Le attività di manutenzione e rimozione dei MCA sono regolamentate dal D.Lgs 257/06 che all'articolo 59 quater prevede che:

*"1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.*

*2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo."*

Il disposto normativo prevede, all'articolo 59-quinquies, comma 2 che, *"nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59 sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività":*

*a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;*

*b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;*

*c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;*

*d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale."*

Come diretta conseguenza del disposto normativo e delle consolidate prassi operative, in presenza di MCA si deve:

- comunicare al proprietario dell'immobile il presunto ritrovamento;
- chiedere la mappatura e censimento dell'amianto nell'edificio;
- affidare i lavori che interessano i MCA a ditta iscritta all' Albo Gestori Ambientali categoria 10 per il corrispondente importo dei lavori;
- sospendere le attività edilizie e di qualunque natura nell'area di cantiere ove si

effettuano lavori sui MCA;

- riprendere le attività a fine bonifica e dopo che l'ASL ha rilasciato il certificato di restituibilità agli usi.

## Attività in Aree Potenzialmente Inquinare

L'attività edilizia intercetta in molti casi siti potenzialmente contaminati o siti contaminati. In entrambi i casi l'esecuzione dei lavori edili di costruzione, demolizione, scavi, deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs 152/06 che definisce:

**“sito potenzialmente contaminato”**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti, rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione, sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

**“sito contaminato”**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del medesimo decreto, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

**“sito non contaminato”**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.”

Le caratteristiche di contaminazione o non contaminazione sono rilevate dalla caratterizzazione del sottosuolo, che deve essere condotta secondo dettagliate procedure alle quali è opportuno attenersi per non incorrere in un regime sanzionatorio severo che, in molti casi, può determinare il sequestro dell'area da parte dell'autorità giudiziaria.

L'identificazione di un sito potenzialmente contaminato diviene più semplice se l'area sulla quale si deve svolgere l'attività edilizia rientra in una delle perimetrazioni definite dal Ministero dell'Ambiente come “Sito di Interesse Nazionale” (SIN).

Nella Regione Campania a partire dal 1998, con diverse disposizioni normative, sono stati individuati sei interventi di interesse nazionale:

- **Napoli Orientale** – Legge n 426/98;
- **Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano** - Legge n 426/98;
- **Napoli Bagnoli – Coroglio** - Legge n 388/2000;
- **Aree del litorale Vesuviano** - Legge n 179 /2002;
- **Bacino idrografico del Fiume Sarno** - Legge n 266/2005;
- **Pianura** - DM 11 aprile 2008.

I proprietari di aree, incluse in una delle suddette perimetrazioni, sono obbligati ad effettuare la caratterizzazione del sito per individuare le eventuali presenze di sostanze contaminanti nel terreno o nelle acque sotterranee.

Il Piano della Caratterizzazione è condotto secondo le procedure approvate dalla Conferenza nazionale dei servizi e sottoposte al controllo dell'ARPA regionale e della Provincia.

I risultati della caratterizzazione e della analisi di rischio condotta, se sono stati rilevati superamenti delle CSC, configurano l'area come contaminata o non contaminata. Nel primo caso è necessario procedere alla presentazione del progetto di bonifica rivolto alla matrice ambientale risultata contaminata, terreno o acque sotterranee o entrambe<sup>4</sup>. In caso di sito risultato non contaminato l'iter amministrativo può ritenersi concluso. La disponibilità delle aree, nello specifico per l'attività edilizia, è stabilita con decreto interministeriale.

Per aree non comprese in Siti di Interesse Nazionale, ricorrono le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al titolo V del D.lgs. 152/06 nei casi in cui:

- si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- si rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

In entrambi i casi si applicano le procedure operative ed amministrative previste

<sup>4</sup> Per i Siti di Interesse Nazionale di Napoli orientale e Bagnoli/Coroglio, sono stati stipulati gli Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune di Napoli in cui, tra l'altro, è prevista la partecipazione dei soggetti obbligati (proprietari di aree contaminate) alla gestione di un unico impianto di bonifica della falda posto a valle idraulico del SIN.

all'art. 242 D.lgs. 152/06, consistenti, sinteticamente, nella messa in atto di misure necessarie di prevenzione e nella comunicazione a Regione, Provincia e Comune territorialmente competenti, di quanto accaduto.

Si rende necessario, in conseguenza degli eventi appena menzionati, effettuare un'indagine preliminare per accertare se sia stato superato il livello di concentrazione soglia di contaminazione. In caso di non superamento delle CSC è sufficiente ripristinare la zona contaminata e darne comunicazione agli enti competenti con apposita autocertificazione. In caso di superamento delle CSC, anche per un solo parametro, è fatto obbligo di darne comunicazione agli enti competenti, comprendendo nella comunicazione anche la descrizione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate e presentare, entro trenta giorni, il piano della caratterizzazione secondo quanto previsto all'allegato 2 alla parte quarta del D.lgs.152/06.

# Considerazioni per Caratterizzare un Sito



# Esiti della Caratterizzazione

POTENZIALE CONTAMINAZIONE  
(superamento CSC)

1  
ANALISI DI RISCHIO

NEGATIVA  
(superamento CSR)

2  
PROGETTO DI BONIFICA

3  
BONIFICA AREE

4  
CERTIFICAZIONE AVVENUTA  
BONIFICA

POSITIVA

NON CONTAMINAZIONE

1  
LIBERATORIA AREE CON  
APPOSITO DECRETO  
MINISTERIALE O PROVINCIALE

# Demolizione Selettiva e Recupero dei Rifiuti

Nel settore edilizio, il recupero della massima quantità possibile di rifiuti dipende dalla adozione di prassi di demolizione di tipo selettivo, che consentano la separazione dei materiali di risulta in frazioni omogenee, al fine di favorirne la valorizzazione in termini di recupero e di ridurre le quantità da smaltire in discarica.

L'efficacia della demolizione selettiva aumenta quando le attività di disassemblaggio vengono opportunamente programmate per modalità di esecuzione e sequenza. Tali attività non sono necessariamente conseguenti nel tempo ma, ad eccezione di alcune, possono essere eseguite in contemporanea. Proprio per tale ragione, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, la demolizione dovrà essere supportata da un'attenta progettazione, capace di organizzare le molteplici fasi di lavoro attraverso precise indicazioni sulle tecnologie, sulla sequenza e sulle modalità del disassemblaggio.

Nelle attività di separazione dei materiali e del loro stoccaggio si possono distinguere - per facilità operativa - tre macrocategorie di materiali, che a loro volta si suddividono in molteplici tipologie:

- **Componenti riusabili:**

elementi integri che, a seguito di modesti trattamenti (pulitura, revisione del funzionamento) possono essere avviati a successivi reimpieghi (mattoni, coppi, tegole, travi, elementi costitutivi degli impianti, serramenti).

- **Materiali riciclabili:**

frammenti e macerie di laterizi o calcestruzzo, anche misti che, a seguito di frantumazione, miscelazione, vagliatura o altri trattamenti, costituiscono materiali idonei alla realizzazione di riempimenti, sottofondazioni, ecc.

- **Rifiuti non riciclabili:**

materiali che devono necessariamente essere avviati allo smaltimento per:

a) caratteristiche di pericolosità, presenza di elementi inquinanti; b) modesta

convenienza economica connessa alla loro valorizzazione.

Il riutilizzo dei materiali derivanti dalla demolizione è subordinato al rispetto della disciplina contenuta nel DLgs 152/06 che stabilisce che l'utilizzo del tal quale non è possibile, e che l'utilizzo dei rifiuti inerti, costituiti da macerie direttamente nel cantiere di produzione, può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione della Provincia per il recupero in procedure semplificate (ovvero tramite un impianto mobile espressamente autorizzato).

Il Repertorio nazionale del riciclaggio, nel quale questi prodotti dovevano essere iscritti (per l'edilizia Circolare Ministero Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005), a tutt'oggi non risulta operante, come altrettanto disattesi, da parte delle Pubbliche amministrazioni, sono i contenuti del citato decreto. L'utilizzo di frantoi mobili non autorizzati è consentito solo qualora costituisca il completamento delle modalità di demolizione (separazione della frazione e/o riduzione volumetrica). Pertanto, il materiale così ottenuto, dovrà essere avviato a smaltimento o recupero.

# Gestione Acque

Negli ultimi anni sta assumendo un'importanza crescente nell'ambito della gestione dei cantieri edili e soprattutto di quelli relativi ad interventi infrastrutturali e di edilizia civile di rilevante entità, il problema della gestione delle acque di "prima pioggia" conseguenti al dilavamento delle aree di cantiere.

La questione è trattata indirettamente dall'art. 113, con riferimento alle aree scoperte degli impianti produttivi e per certi versi, anche se si tratta di impianti "produttivi particolari", vi rientrano i cantieri edili o parte di essi.

In questo caso le acque dovranno essere convogliate in sistemi di raccolta e, prima della loro immissione nella rete di scarico, saranno soggette alla depurazione se provengono da aree passibili di inquinamento anche solo potenziale (ad esempio aree parcheggio automezzi, aree soggette a sversamenti di sostanza pericolose, ecc.). Queste fattispecie si possono riscontrare, per il settore edile, nel caso di depositi aziendali di materiali, attrezzature e veicoli in genere, negli impianti di prefabbricazione e di produzione di calcestruzzo, per gli impianti di recupero dei materiali da C&D (vedi D.M. 5 febbraio 1998 che reca specifiche prescrizioni) e, pertanto, sarà necessario predisporre i necessari adempimenti tecnici. A queste fattispecie si può aggiungere anche quella delle aree di cantiere, che sono aree produttive "atipiche", in quanto a tempo determinato e, cioè destinate all'uso per la durata dei lavori.

Ciò deve essere tenuto presente soprattutto per le opere la cui durata ed entità richiedano un tempo di esecuzione prolungato, ovvero investano superfici rilevanti.

In questi casi, la questione della gestione delle acque reflue spesso può essere considerata anche nell'ambito della VIA, ovvero rientrare nelle prescrizioni date dalla stazione appaltante. Peraltro si ricorda che alcune Regioni stanno regolamentando la questione, non solo per le aree produttive, ma anche per

quelle destinate ad attività temporanee in genere, e quindi l'edilizia.

Pertanto, nel contesto più generalizzato della gestione non solo del cantiere, ma anche delle sue problematiche ambientali, è indispensabile valutare, in funzione delle lavorazioni svolte, la necessità di sistemi di convogliamento ed eventualmente depurazione/decantazione delle acque provenienti da aree nelle quali, ad esempio, viene effettuato il deposito temporaneo di rifiuti, la manutenzione/lavaggio dei veicoli, la produzione di calcestruzzo, il recupero dei materiali da C&D.

Altrettanto dovrà avvenire qualora siano stati installati impianti di lavaggio degli pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere.

L'immissione delle acque " di cantiere" nella pubblica fognatura è soggetta ad autorizzazione rilasciata, in genere, dall'Ente di Ambito. Analogamente, per le attività che richiedono l'emungimento delle acque di falda (esempio scavi sotterranei nella porzione satura) per la loro immissione nella pubblica fognatura è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione.

Per particolari tipologie di cantiere, ove si ravvisi la necessità di immettere le acque "di cantiere" in corso di acqua superficiale, anche in questo caso è necessario richiedere l'autorizzazione alla Provincia.

# Albo Gestori Ambientali

Per completare il quadro dei soggetti che operano nella gestione dei rifiuti un ruolo fondamentale è ricoperto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, organo che abilita le imprese alla gestione dei rifiuti nelle varie categorie e classi di importo dei lavori dopo averne valutato l'idoneità tecnica (responsabile tecnico, attrezzature, eventuali impianti), finanziaria (garanzia fideiussoria), nonché verificato una serie di elementi soggettivi relativamente alla posizione del titolare e degli amministratori.

La procedura di iscrizione svolta presso l'Albo Gestori Ambientali, sezione regionale competente per territorio, è definita "ordinaria" (art. 212 comma 5 D.lgs. 152/06) e riguarda le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, di gestione di impianti di recupero e smaltimento di titolarità di terzi, di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, di trasporto di propri rifiuti.

Le categorie previste sono 10, alcune delle quali a loro volta ripartite in sub categorie e per ciascuna di esse sono previste le classi di importo di lavori.

In parallelo alla procedura di iscrizione ordinaria all'Albo Gestori Ambientali vi è quella semplificata, attualmente svolta presso le province (il Decreto legislativo 152 nella versione del 2006 ne aveva assegnato la competenza all'Albo Gestori Ambientali - sezione regionale) e basata sulla comunicazione di inizio attività (art. 215 – 216) che consente, qualora siano rispettati gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa e finanziaria previsti, di avviare le operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti, trascorsi 90 giorni. Peraltro, è opportuno segnalare che si tratta di un'ipotesi abbastanza remota, in quanto spesso per l'esercizio dell'attività, soprattutto se si intendono trattare oltre 10 t/g di rifiuti, è necessario svolgere anche la valutazione di impatto ambientale.

Peraltro, si ricorda che la fattispecie del recupero all'interno del cantiere e del contestuale riutilizzo in sito si avvale, salvo il ricorso ad impianti mobili autorizzati, della comunicazione di inizio attività alla Provincia, nel rispetto delle prescrizioni tecniche dal D.M. 5 febbraio 1998.

In appendice sono riportate le categorie previste dalla norma.

# Appendice

Bozza Lettera Diffformità Contratto • Bozza Lettera Rinvenimento Amianto • Il sito [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it) • Registro Imprese della Provincia di Napoli • Formulario di Identificazione per il Trasporto • Formulario di Identificazione Rifiuto • Indicazioni per la compilazione del Registro di Carico e Scarico • Sitografia Utile • Albo Gestori ambientali • Raccolta Normativa

# Bozza Lettera Diffornità Contratto

Al .....  
(indicare il soggetto preposto dal  
Committente alla direzione lavori)

Al ..... (Committente)

Oggetto: esecuzione lavori .....  
diffornità condizioni contratto  
di appalto

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di ..... (per  
le società di capitali indicare il legale rappresentante pro tempore, ovvero altra persona che  
l'appaltatore ha appositamente indicato nel contratto alla sua rappresentanza) con riferimento  
all'esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione ..... (indicare  
la natura dell'opera) comunica formalmente che il giorno ..... ha rinvenuto:

- materiali difforni nella qualità rispetto a quelli indicati nel contratto;
- che il reimpiego non può essere effettuato secondo il progetto allegato al contratto di appalto;
- che lo smaltimento di detti materiali non può avvenire alle condizioni indicate nel contratto.

(voce da utilizzare nel caso in cui i materiali, essendo di tipologia diversa rispetto a quanto indicato nel contratto e/o negli elaborati tecnici, debbono essere smaltiti/recuperati secondo modalità diverse).

Tutto ciò premesso:

- invita, entro il termine di 5 giorni, il Sig. .... (indicare il nominativo del responsabile del contratto indicato dal committente) in rappresentanza della stazione appaltante a verificare, in contraddittorio, quanto sopra descritto per le necessarie determinazioni relative al contratto di appalto;
- formula riserva ai sensi dell'art. .... del contratto di appalto.

Firma

.....

# Bozza Lettera Rinvenimento Amianto

Al .....  
(indicare il soggetto preposto dal  
Committente alla direzione lavori)

Al ..... (Committente)

Oggetto: esecuzione lavori .....  
.....rinvenimento amianto/manufatti cemento/amianto.

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di ..... (per  
le società di capitali indicare il legale rappresentante pro tempore, ovvero altra persona che  
l'appaltatore ha appositamente indicato nel contratto alla sua rappresentanza) con riferimento  
all'esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione ..... (indicare  
la natura dell'opera) comunica formalmente che il giorno ..... ha rinvenuto:

- materiali contenenti amianto;
- che la presenza di detti materiali non era stata indicata nel contratto di appalto;
- che lo smaltimento di detti materiali non può avvenire alle condizioni indicate nel contratto;
- che l'impresa appaltatrice non può procedere alla loro rimozione sino a quando non saranno compiuti gli adempimenti previsti per legge;
- che l'impresa non è in possesso dei relativi requisiti richiesti per il trattamento di tali materiali (clausola da inserire se l'appaltatore non è iscritto alla cat. 10A o 10B dell'Albo Gestori Ambientali).

Tutto ciò premesso comunica la formale sospensione dei lavori e invita, entro il termine di 5 giorni, il Sig. .... (indicare il nominativo del responsabile del contratto indicato dal committente) in rappresentanza della stazione appaltante a verificare, in contraddittorio, quanto sopra descritto per le necessarie determinazioni relative al contratto di appalto.

Firma

.....

## Il sito [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it) : modalità di consultazione

Dalla "home page" è possibile accedere all'elenco aziende selezionando la voce "Elenchi iscritti"; in questa voce sarà possibile ricercare l'azienda impostando diversi criteri di ricerca: sezione e provincia, ragione sociale, categoria, codice rifiuto e tipologia di rifiuto.

In "sezione e provincia" sarà possibile selezionare regione e provincia di interesse (es Campania – Na – Bn- Ce- Av – Sa), accedendo così all'elenco delle ditte che in quella provincia svolgono operazioni di gestione rifiuti.

L'elenco riporta informazioni concernenti le singole attività fornendo i seguenti dati:

- Nome/ragione sociale / indirizzo;
- Categoria;
- Dettaglio dei codici CER trattati.

Le categorie stanno ad indicare le operazioni effettivamente svolte da ciascuna ditta.

Selezionando la voce "Categoria" e aprendo il menù a tendina "scegliere una categoria" è possibile selezionare la categoria corrispondente al servizio di cui si necessita tenendo in conto che:

Dalla Categoria 1 alla categoria 5 sono riportate le diverse abilitazioni alla raccolta e al trasporto (es. Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 216 D.Lgs 152/06, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, e così via).

La Categoria 6 riguarda le ditte che sono abilitate alla gestione di impianti fissi di titolarità di terzi (discariche di proprietà statale affidate in gestione a terzi autorizzati).

La Categoria 7 riguarda le ditte che sono abilitate alla gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero.

La Categoria 8 riguarda le ditte che sono abilitate alla intermediazione ed al commercio di rifiuti.

La Categoria 10 riguarda le ditte che sono abilitate alla bonifica di siti e beni contenenti amianto.

Tutte le categorie e le sottocategorie sono riportate alla voce "Albo Gestori Ambientali – categorie e altre tipologie di iscrizione" (pag 79).

Per ricercare le aziende che si occupano delle operazioni di recupero di materia, bisogna fare riferimento ai Registri Imprese redatti:

- dalla Regione per quanto riguarda gli impianti autorizzati in procedura ordinaria ( art 27 e 28 Dlgs. 22/97);
- dalla Provincia per quanto riguarda gli impianti autorizzati in procedura semplificata (art 31 e 33 D.lgs 22/97). Per la provincia di Napoli l'elenco degli impianti autorizzati in procedura semplificata è consultabile sul sito della Provincia: [www.provincia.napoli.it](http://www.provincia.napoli.it) . Un breve elenco è riportato in " Registro Imprese".

Nella tabella che segue è riportato un brevissimo elenco di alcune delle società iscritte all'Albo Gestori Ambientali presenti nel sito, con sede nelle province campane, autorizzate per il CER 17.....

<b>Nome Ditta</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Provincia</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>Ambiente</b>	S. Vitaliano NA	<b>NA</b>
-----------------	-----------------	-----------

<b>Aser</b>	Pontecagnano	<b>SA</b>
-------------	--------------	-----------

<b>B.I.O. Con</b>	Calabritto	<b>AV</b>
-------------------	------------	-----------

<b>C.D.I. Recycling</b>	Casalduni	<b>BN</b>
-------------------------	-----------	-----------

<b>COS. MER.</b>	Pignataro Maggiore	<b>CE</b>
------------------	--------------------	-----------

<b>De Vita</b>	Qualiano	<b>NA</b>
----------------	----------	-----------

<b>Deltachimica s.r.l.</b>	Caivano	<b>NA</b>
----------------------------	---------	-----------

<b>Des s.r.l.</b>		<b>CE</b>
-------------------	--	-----------

<b>Dolerfer</b>	S.Arpio	<b>CE</b>
-----------------	---------	-----------

<b>Ecologica Sud</b>	Calvizzano	<b>NA</b>
----------------------	------------	-----------

<b>Ecomont</b>		<b>SA</b>
----------------	--	-----------

<b>Ecopartenope</b>	Marcianise	<b>CE</b>
---------------------	------------	-----------

<b>Ecosumma</b>	Francolise	<b>CE</b>
-----------------	------------	-----------

<b>Edil Piscitelli</b>	S. Felice a Cancelllo	<b>CE</b>
------------------------	-----------------------	-----------

<b>Edil Cava</b>	Torre del Greco	<b>NA</b>
------------------	-----------------	-----------

<b>Entertrade</b>	Marcianise	<b>CE</b>
-------------------	------------	-----------

<b>Eurofer</b>		<b>BN</b>
----------------	--	-----------

<b>Fratelli Balsamo</b>	Torre del Greco	<b>NA</b>
-------------------------	-----------------	-----------

<b>Fenice s.p.a</b>	Ceppaloni	<b>BN</b>
---------------------	-----------	-----------

<b>Fra Ma</b>		<b>BN</b>
<b>Ilside Bellona</b>	Manocalzati	<b>CE</b>
<b>IRM</b>		<b>AV</b>
<b>Ite s.r.l.</b>	S. Lorenzello	<b>BN</b>
<b>Lavornia s.r.l.</b>	Pagani	<b>SA</b>
<b>Leone Domenico</b>	Gricignano di Aversa	<b>CE</b>
<b>Progest s.p.a.</b>	Airola	<b>CE</b>
<b>Prosider s.a.s</b>	S. Egidio Monte Albino	<b>SA</b>
<b>Protezioni ambientali s.r.l.</b>	Casalnuovo	<b>NA</b>
<b>* R.A.M.E. s.r.l.</b>	Bellizzi	<b>SA</b>
<b>Ricicla S.a.s</b>	Olivola	<b>BN</b>
<b>S.D.G.</b>	Limatola	<b>BN</b>
<b>S.E.A. s.r.l</b>	Gricignano di Aversa	<b>CE</b>
<b>SRI</b>	Arzano	<b>NA</b>
<b>Smalteco srl</b>	Pozzuoli	<b>NA</b>
<b>T.ECO Srl</b>	Castel S. Giorgio	<b>SA</b>
<b>Tortora Guido Srl</b>	Nocera Inferiore	<b>SA</b>
<b>Tortora Vittorio Srl</b>	Pozzuoli	<b>NA</b>
<b>Trincone SRL</b>	Limatola	<b>BN</b>

\* Prossima apertura

# Registro Imprese della Provincia di Napoli Scheda impianto di recupero in procedura semplificata

Comunicazioni ex art. 214 e 216 del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152

## e Elenco impianti autorizzati in procedura ordinaria dalla Regione Campania

Nella tabella che segue, è riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo delle ditte autorizzate in procedura semplificata al recupero di materia che sono iscritte al "Registro Imprese" della Provincia di Napoli. Sono riportate le ditte che trattano rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, con potenzialità di impianto superiore a 5.000 t/a; sono stati esclusi gli impianti che effettuano la sola operazione di messa in riserva (R 13).

Il completo "Registro delle Imprese" è consultabile dal sito della Provincia di Napoli [www.provincia.napoli.it](http://www.provincia.napoli.it) seguendo il seguente percorso: Ambiente – Procedure semplificate – scarica il registro delle imprese.graficamente

### Legenda Tabella:

**R3:** riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

**R4:** riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

**R5:** riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche\*\*\*

**R13:** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 ( escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)

\*\*\*nelle tipologie indicate ,l'operazione R5 si riferisce ai "rifiuti ceramici ed inerti"

<b>NOME DITTA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>TIPOLOGIA IMPIANTO E POT/ANN</b>	<b>TIPOLOGIE RIFIUTI TRATTATI</b>
FERMETAL di De Rosa Angelo Antonio & C. S.a.s.	Zona Asi Contrada Pantano Acerra (Na)	R 3 / R 4 (t/a) 15.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
ECOLOGIA DEL PRETE S.r.l.	Viale Delle Industrie Snc Arzano (Na)	R3 / R 4/ R 13 (t/a) 582.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> <li>• rifiuti di plastiche</li> <li>• rifiuti di legno e sughero</li> <li>• rifiuti solidi in caucciù e gomma</li> </ul>
EREDI AMARO NICOLA	Balzano,2 Boscoreale (Na)	R 4 / R 13 (t/a) 45.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> </ul>
MARZANO GIUSEPPE	Via Ponte Mastrillo,9 Boscoreale (Na)	R 4 / R 13 (t/a) 15.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> </ul>
C. & C. S.r.l.	S.S. 87 Km Caivano (Na)	R4 / 13 (t/a) 40.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
ELLE METAL S.R.L.	Localita' Pascarola - Zona Asi Caivano (Na)	R 3/ R4 / 13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
METAL- REC. SRL	S.S. Sannitica, 87 Km Caivano (Na)	R 4 (t/a) 395	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
METALLURGICA CAMPANA S.R.L.	S.S. Sannitica Caivano (Na)	R 4 / 13 (t/a) 30.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
R. & C. TRADE S.r.l.	S.S. 87 Km Caivano (Na)	R 4 (t/a) 10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
I.P.R. s.a.s. di CARROTTA CONCETTA & C.	Traversa T. Edison, 70 Casandrino (Na)	R 4/ R 13 (t/a) 5.355	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
FRANCHINI METALLI S.R.L	Via G.marconi,29/b Cercola (Na)	R4 / 13 (t/a) 45.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
ES.A.CO. SRL	Via Ripuarìa Snc Località Acquafresca Giugliano (Na)	R5 / R 13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> </ul>
EU.SA. EDILIZIA S.r.l	Via Domitiana km 48 Giugliano (na)	R 5 / 13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> </ul>
LICAFER Srl	Via S. Nullo Loc. S. Severino Giugliano (Na)	R4 / 13 (t/a) 15.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>

MIG FERRO s.a.s.	Via Ripuarria, 39 Giugliano (Na)	R4 / 13 (t/a) 6.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> </ul>
PIROFER S.r.l.	Via P. Nenni, 44 Mugnano (Na)	R4 (t/a) 6.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
C.S.M. s.a.s.	Via Botteghelle, 129 (Na)	R4 / 13 (t/a) 30.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> <li>• rifiuti solidi in caucciù e gomma</li> </ul>
DI GENNARO S.P.A.	Di Casavatore,33 (Na)	R3 / R 13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di vetro in forma non disperdibile</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• rifiuti di plastiche</li> <li>• rifiuti derivati da operazioni di conciaturo e dall'utilizzo del cuoio e rifiuti tessili</li> <li>• rifiuti di legno e sughero</li> </ul>
DI LORENZO SRL	Via Comunale Tierzo, 13 (Na)	R4 / R 13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
ECOROTTAMI SRL	Montagna Spaccata (Na)	R4 / R 13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> <li>• rifiuti solidi in caucciù e gomma</li> </ul>
IDEALFER SNC di IDEALE G. & C.	Via Taverna Rossa, 11 (Na)	R13 / R4 (t/a) 6.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> </ul>
C.B.S. SRL	Via Marigliano Nola (Na)	R4 / R13 / R5 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•rifiuti di vetro in forma non disperdibile</li> <li>•rifiuti contenenti metalli derivanti dalla fonderia, fusione e raffinazione</li> <li>•altri rifiuti contenenti metalli</li> <li>•rifiuti ceramici ed inerti</li> <li>•rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli</li> </ul>
AUTOTRASPORTI RUOTOLO NICOLA & C. S.N.C.	Via Sarno - Loc. Gennariello Ottaviano (Na)	R4 / R13 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> </ul>
SO.MO.TER. SAS	Via Cacciabella Ottaviano (Na)	R13/ R 5 (t/a) 60.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> </ul>
SIDERTRANS s.a.s.	Contrada Noveschi Palma Campania (Na)	R4 / R13 (t/a) 15.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti contenenti metalli derivanti dalla fonderia, fusione e raffinazione</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> </ul>
ITALRECUPERI SRL	Pozzuoli (Na)	R 3 / R 4 / R 13 (t/a) 648.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta</li> <li>• rifiuti di vetro in forma non disperdibile</li> <li>• rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile</li> <li>• altri rifiuti contenenti metalli</li> <li>• rifiuti di plastiche</li> <li>• rifiuti ceramici ed inerti</li> <li>rifiuti di legno e sughero[</li> </ul>

LICCARBLOK di MICHELE LICCARDO E F.LLI SAS	VIA SPINELLI - BRINDISI, 10 QUARTO (NA)	R 5 (t/a) 200.000	• rifiuti ceramici ed inerti
CAMOFER SNC	VIA BENEFICIO CONTRADA MUSCETTOLI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	R 4 / R 13 (t/a) 21.500	• rifiuti contenenti metalli derivanti dalla fonderia, fusione e raffinazione • altri rifiuti contenenti metalli
I.F.A. SUD s.a.s	VIA MUCETTOLI, 6 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	R4 / R13 (t/a)60.000	• rifiuti contenenti metalli derivanti dalla fonderia, fusione e raffinazione •altri rifiuti contenenti metalli
VESUVIANA TRASPORTI s.a.s.	VIA STARZA DELLA REGINA SOMMA VESUVIANA (NA)	R 5 (t/a) 60.000	• rifiuti ceramici ed inerti

L'elenco degli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in procedura ordinaria è consultabile, previa richiesta formale, presso gli uffici del Settore Ambiente della Regione Campania, via A. De Gasperi - 28.

L'elenco che segue comprende i 6 impianti più grandi contenuti nell'elenco.

<b>NOME DITTA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>LOCALITA'</b>
D'Avino Raffaele	Via S. Francesco, 343	Poggiomarino (NA)
Eco Sistem s.r.l.	Via Schipa, 61	Napoli
Enertrade s.r.l. (ex Sem)	Via Guglielmo Sanfelice, 4	Caserta
Mastromarino Antonio	Via Pezze delle Monache, 823	Eboli (SA)
Progest s.p.a	Via Consalvo, 191	Gricignano d'Aversa (CE)
Italambiente s.r.l.	Via Melisurgo, 4	Napoli

# Formulario di Identificazione per il Trasporto

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO  
Art. 193 DLgs 152/06 e Decreto Ministero dell' Ambiente 1 Aprile 1998, n. 145 All A e B

## FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta.....  
Residenza o domicilio

.....  
Comune via n.  
Codice fiscale

.....  
Ubicazione dell'esercizio

.....  
Comune via n.

Formulario dal n. .... al n. ....

Firma  
.....

# Formulario di Identificazione Rifiuto

## FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

Serie e Numero: .... del

...../..

(D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 15) Numero registro: .....

(1) Produttore/Detentore:

unità locale:

C. fisc: N. Aut./Albo: ..... del..../.

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

C. fisc: N. Aut./Albo: ..... del...../..../

(3) Trasportatore del rifiuto:

C. fisc: N. Aut./Albo: ..... del...../..../

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice Europeo:

Stato fisico: (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: ..... Tara: .....)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve): .....

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE \*.....\*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: \*.....\*

(10) Cognome e nome conducente

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del.../.../....

(11) Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data FIRMA DEL DESTINATARIO: \*.....\*

# Indicazioni per la Compilazione del Registro di Carico e Scarico

## Prima pagina del Registro di Carico/Scarico.

A-1

### FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

#### 1. DITTA:

Nome.....

Residenza e domicilio:.....

Comune via n.

Codice fiscale:

Ubicazione dell'esercizio:.....

Comune via n.

#### 2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE   
RECUPERO  cod.....  
SMALTIMENTO  cod.....  
TRASPORTO   
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO   
CON DETENZIONE

#### 3. TIPO ATTIVITA'.....

#### 4. REGISTRAZIONE N..... DEL..... e N..... DEL.....

#### 5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

- A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
  2. Solido non pulverulento
  3. Fangoso palabile
  4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo	H8 corrosivo
H2 comburente	H9 infetto
H3-A facilmente infiammabile (incluso estarmamente infiammabile)	H10 teratogeno
H3-B infiammabile	H11 mutageno
H4 irritante	H12 a contatto con l'aria libera gas tossico o molto tossico
H5 nocivo	H13 sorgente di sostanze pericolose
H6 tossico (incluso molto tossico)	H14 ecotossico
H7 cancerogeno	

#### Compilazione della prima pagina

"DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa

"ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta che per le Imprese Edili è la "produzione"

"REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione

"CARATTERISTICHE": sono elencate tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e classe di pericolosità).

## Fogli che compongono il Registro di Carico/Scarico.

A-2

	Caratteristiche rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del ..... n..... <b>Formulario</b> n..... del ..... Rif. Operazione di carico n. ....	a)CER..... b)Descrizione..... c)Stato fisico..... d)Classi di pericolosità..... e)Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento...cod..... <input type="checkbox"/> recupero.....cod.....	Kg..... Litri..... Metri cubi.....	Intermediario/Commerciante Destinazione ..... Sede..... C.F. .... Iscrizione Albo n. ....	
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del ..... n..... <b>Formulario</b> n..... del ..... Rif. Operazione di carico n. ....	a)CER..... b)Descrizione..... c)Stato fisico..... d)Classi di pericolosità..... e)Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento...cod..... <input type="checkbox"/> recupero.....cod.....	Kg..... Litri..... Metri cubi.....	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto ..... Intermediario/Commerciante Destinazione ..... Sede..... C.F. .... Iscrizione Albo n. ....	
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del ..... n..... <b>Formulario</b> n..... del ..... Rif. Operazione di carico n. ....	a)CER..... b)Descrizione..... c)Stato fisico..... d)Classi di pericolosità..... e)Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento...cod..... <input type="checkbox"/> recupero.....cod.....	Kg..... Litri..... Metri cubi.....	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto ..... Intermediario/Commerciante Destinazione ..... Sede..... C.F. .... Iscrizione Albo n. ....	

### Compilazione della prima pagina

PRIMA COLONNA: vanno riportate le operazioni di carico e scarico cui si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione. N.B. All'inizio di ogni anno la numerazione ricomincia dal numero 1. (i registri di carico e scarico sono tenuti secondo le modalità di tenuta dei registri IVA).

In caso di scarico occorre ricordare di riportare il numero del registro sul formulario di identificazione del rifiuto.

SECONDA COLONNA: vanno riportate le caratteristiche del rifiuto

TERZA COLONNA: quantità di rifiuti caricati o scaricati espressi in Kg o litri o metri cubi. Se non sia possibile verificare l'effettivo quantitativo di rifiuto occorre stimare il quantitativo caricato. Nel caso il quantitativo sia stimato va riportata la dicitura "quantitativo stimato – peso da verificarsi a destino" nella quinta colonna. Se si verifica questa condizione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario, deve essere riportata, sempre nella quarta colonna, la dicitura "peso verificato a destino \_\_\_\_". Se anche il trasportatore stima il quantitativo del rifiuto, occorre che la stima di quest'ultimo e del produttore coincidano.

QUARTA COLONNA: La compila il soggetto che effettua attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio o se ci si serve di società di intermediazione o commerciali per la presa in carico o l'uscita del rifiuto dall'impianto di produzione.

QUINTA COLONNA: possono essere riportate eventuali annotazioni (es. peso da verificarsi a destino oppure peso verificato a destino Kg \_\_\_\_ indicato precedentemente). Va anche utilizzata per l'annotazione di eventuali correzioni di errori commessi nella compilazione del registro.

# Sitografia Utile

**Dove reperire la modulistica ed il materiale necessario alla compilazione del MUD**

[http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Modulistica\\_e\\_Software/Software\\_MUD\\_2008](http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/Software_MUD_2008)

(download gratuito del software per la compilazione del mud)

<http://www.infocamere.it/mud.htm>

(download gratuito - previa registrazione gratuita- del software per la compilazione del mud)

<http://www.provincia.napoli.it>

(download registro imprese)

<http://www.regione.campania.it>

<http://www.ecocerved.it>

(download gratuito - previa registrazione gratuita- del software per la compilazione del mud)

[http://www.mo.camcom.it/pagina\\_interna.asp?id=65&idlivello=40](http://www.mo.camcom.it/pagina_interna.asp?id=65&idlivello=40)

(download del modello cartaceo mud)

<http://www.mudtelematico.it/ILServizio.asp>

(download manuale operativo di utilizzo del mud telematico)

<http://www.albogestoririfiuti.it>

(elenco dei Gestori Ambientali - trasportatori- disponibili per provincia)

# Albo Gestori Ambientali

## Categorie e altre tipologie di iscrizione

	Limitazioni alla Categoria 1
<b>Categoria 1:</b> raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera del Comitato Nazionale n.1 del 30.01.2003)	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
	Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
	Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
	Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
	Attività di spazzamento meccanizzato
Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani	
<b>Categoria 2:</b> raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo	
<b>Categoria 3:</b> raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo	
<b>Categoria 4:</b> raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi	
<b>Categoria 5:</b> raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	
<b>Categoria 6:</b> gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006	<b>Categoria 6A:</b> gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato
	<b>Categoria 6B:</b> gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
	<b>Categoria 6C:</b> gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti
	<b>Categoria 6D:</b> gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati
	<b>Categoria 6E:</b> gestione di impianti di discarica per inerti
	<b>Categoria 6F:</b> gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali
	<b>Categoria 6G:</b> gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi
	<b>Categoria 6H:</b> gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
<b>Categoria 7:</b> gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006	<b>Categoria 7A:</b> gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi
	<b>Categoria 7B:</b> gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi
<b>Categoria 8:</b> intermediazione e commercio di rifiuti	<b>Categoria 8A:</b> intermediazione di rifiuti senza detenzione
	<b>Categoria 8B:</b> commercio di rifiuti con detenzione

<b>Categoria 9: bonifica di siti</b>	
<b>Categoria 10:</b> bonifica di siti e beni contenenti amianto	Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
	Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
<b>Altre tipologie di iscrizione*</b>	
<b>Trasporto rifiuti in ipotesi particolari</b> ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. lgs 152/2006 modificato dall'articolo 30, comma 2 del d. lgs 4/2008	<b>Trasporto conto proprio:</b> produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi al giorno o trenta litro al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D. lgs 152/2006.
<b>Tipologie di iscrizione assegnate ad altri enti a seguito delle modifiche del d. lgs 4/08</b>	
<b>Impianti di gestione dei rifiuti sulla base di procedure semplificate</b> ai sensi degli articoli 212, 214 e ss. del D. lgs 152/2006 così come modificato dal d. lgs 4/2008	<b>Impianti di recupero rifiuti :</b> operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D. lgs 152/2006: la competenza a ricevere le comunicazioni di inizio attività è della Provincia territorialmente competente
	<b>Impianti di autosmaltimento rifiuti:</b> attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuata nel luogo di produzione degli stessi ai sensi dell'articolo 215 del D. lgs 152/2006**
<b>Tipologie di iscrizione sopresse a seguito delle modifiche del d. lgs 4/08</b>	
<b>Trasporto rifiuti in ipotesi particolari</b> ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. lgs 152/2006 così come modificato dal d. lgs 4/2008	Trasporto rifiuti lista verde: trasporto rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993, ai sensi dell'articolo 212, comma 18 del D. lgs 152/2006 (tipologia di iscrizione non più prevista dall' art. 2, comma 30 del d. lgs 4/2008)

<b>Sezione speciali</b> ai sensi dell'articolo 212 del D. lgs 152/2006	<b>Accordi di programma:</b> soggetti firmatari di accordi di programma finalizzati a favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero rifiuti nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili e di prodotti ottenuti dal recupero rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 22, del D. lgs 152/2006 (comma abrogato da art. 2, comma 30 del d. lgs 4/2008)
	<b>Produzione di materie prime secondarie per industria siderurgica e metallurgica:</b> imprese dei paesi europei ed extraeuropei che recuperano rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica appartenenti a Paesi esteri, ai sensi dell'articolo 212, comma 12 del D. lgs 152/2006 (comma abrogato da art. 2, comma 30 del d. lgs 4/2008)

\* Obblighi introdotti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

\*\* Procedura di iscrizione non ancora attiva

# Albo Gestori Ambientali

## Classi

Categoria	Classi
<p><b>Categoria 1:</b> suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita</p>	<p><b>A.</b> superiore o uguale a 500.000 abitanti  <b>B.</b> inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti  <b>C.</b> inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti  <b>D.</b> inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti  <b>E.</b> inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti  <b>F.</b> inferiore a 5.000 abitanti</p>
<p><b>Categorie da 2 a 8:</b> suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati</p>	<p><b>A.</b> quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate  <b>B.</b> quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate  <b>C.</b> quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate  <b>D.</b> quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate  <b>E.</b> quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate  <b>F.</b> quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate</p>
<p><b>Categorie 9 e 10:</b> suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili</p>	<p><b>A.</b> oltre € 7.746.853,49  <b>B.</b> fino a € 7.746.853,49  <b>C.</b> fino a € 1.549.370,70  <b>D.</b> fino a € 413.165,52  <b>E.</b> fino a € 51.645,69</p>

# Raccolta Normativa

## Normativa Nazionale:

- **Codice Penale** “Regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 - **stralcio. Articolo 110** - Pena per coloro che concorrono al reato e Articolo 240 –Confisca”.
- **Legge 6 giugno 1974 n. 298 articoli vari.** “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.”
- **Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.** “Nuovo codice della strada”.
- **Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22.”
- **Circolare 4 agosto 1998, n. 812.** “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.”
- **Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145.** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2), lettera e), e comma 4, del DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22.”
- **Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2), lettera m), e 18 comma 4, del DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22.”
- **Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”
- **Decreto ministeriale 5 luglio 2005.** “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le

*attività di bonifica dei siti.”*

- **Circolare Ministero Ambiente 15 luglio 2005, n. 5205.** *“Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.”*

- **Decreto Interministeriale 3 agosto 2005.** *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.”*

- **Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186** *“Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998.”*

- **Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152** . *“Norme in materia ambientale.”*

- **Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152** - *Allegati Parte IV.*

- **Decreto Legislativo 25 aprile 2006 n. 257** *Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.*

- **DLgs 16 gennaio 2008, n. 4.** *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs. 6 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale.”*

- **Legge 28 gennaio 2009 n. 2** *“ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale” - art. 20, comma 10 - sexies.*

## **Normativa Regionale:**

- **REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1411 Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile** - MODIFICA Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007 avente ad oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in Materia Ambientale”*. Procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all’art. 208 e segg.

## Circolari:

- **Circolare 26 giugno 2006, n. 750.** Applicazione Decreto ministeriale 186/2006.
- **Circolare 1 marzo 2007, n. 508.** Diritti di iscrizione.
- **Circolare 31 maggio 2007, n. 1197.** Fideiussioni per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- **Circolare 27 luglio 2007, n. 1555.** Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti.
- **Circolare 6 agosto 2007, n. 1592.** Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata: Procedura VIA.
- **Circolare 16 giugno 2008, n. 820.** Locazione veicoli senza conducente.

## Delibere:

- **Delibera 11 maggio 2005 – 01.** Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 – Bonifica dei siti.
- **Delibera 11 maggio 2005 – 02.** Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 – Bonifica dei siti.
- **Delibera 10 luglio 2006 – 02.** Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10.
- **Delibera 2 ottobre 2007 – 02.** Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo.
- **Delibera 3 marzo 2008 – 01.** Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del D.Lgs. 4/2008.
- **Comunicazione variazioni trasporto in conto proprio.**

## Sentenze Corte di Cassazione:

- **La Giurisprudenza della Cassazione Penale in materia di rifiuti primo semestre 2008 – Sez. III, sent. n. 7466 del 19-02-2008 (ud. 15-01-2008), Pagliaroli.**

# Sommario

Introduzione .....	3
Presentazione.....	5
Prefazione.....	8
Premessa.....	10
La Nozione di Rifiuto.....	11
La Proprieta' dei Rifiuti.....	14
La Classificazione dei Rifiuti.....	17
Il Codice Europeo dei Rifiuti C.E.R.....	18
Rifiuti da Costruzione e Demolizione.....	19
Il Deposito Temporaneo.....	21
Il Destino dei Rifiuti.....	24
Modalità di Affidamento a Terzi.....	31
Il Trasporto dei Rifiuti.....	33
<i>Il Trasporto in Conto proprio.....</i>	34
<i>Il Trasporto in Conto terzi.....</i>	35
Il Registro di Carico e Scarico.....	37
Modello Unico Dichiarazione Ambientale MUD (Art.189, Dlgs. 152/2006).....	40
Terre e Rocce da Scavo.....	41
Alcune Tipologie particolari di Rifiuti.....	44
<i>Fanghi da perforazione.....</i>	44
<i>Terra e cemento/vetroresina.....</i>	45
<i>Terre e rocce: variazioni sul tema.....</i>	46
<i>Scarifica del manto stradale.....</i>	46
<i>Dragaggi marittimi.....</i>	47
<i>Veicoli fuori uso.....</i>	47
<i>Oli motori, liquidi per impianti idraulici, batterie, parti meccaniche, pneumatici.....</i>	48
<i>Attrezzature di impresa.....</i>	48
<i>Toner e materiale per stampanti e fotocopiatrici.....</i>	48
<i>Imballaggi.....</i>	49
<i>Rifiuti provenienti da bagni chimici.....</i>	50
<i>Rifiuti prodotti da attività di restauro.....</i>	50
Attività in presenza di Materiali Contendenti Amianto.....	51
Attività in Aree Potenzialmente Inquinata.....	54
Demolizione Selettiva e Recupero dei Rifiuti.....	59
Gestione delle acque.....	61
Albo Gestori Ambientali.....	63
Appendice.....	65



Camera di Commercio di Napoli

**ACEN**  
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI

€ 15,00